SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 27 luglio 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1994, n. 465.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato. Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 11 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione al registro speciale dei praticanti procuratori in Italia . Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 28 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo . Pag. 5

DECRETO 28 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno . . . . Pag. 7

DECRETO 13 luglio 1994.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria . . . . Pag. 8

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Ecosafe S.p.a., in Roma . . . . Pag. 9

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda progetti e costruzioni S.p.a., in Roma Pag. 10

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 31 marzo 1994

Interventi straordinari a sostegno della produzione e occupazione nel settore calzaturiero . . . . Pag. 10

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ediltoscana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa Marittima, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 13

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Verde Elci - Centro lavorazione agricola naturale - Soc. coop. a r.l.», in Radicondoli, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 13

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata . . . . Pag 13

DELIBERAZIONE 18 marzo 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti a favore della ricerca applicata . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 14 aprile 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti a favore della ricerca applicata . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Centro ricerche SIV S.p.a., stabilimento di San Salvo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag. 29

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Italkali S.p.a., stabilimento di Casteltermini, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Pag. 30

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Cementir S.p.a., stabilimento di Maddaloni, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Pag. 31

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Enichem fibre S.p.a., stabilimento di Porto Torres, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Pag 32

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Enichem fibre S.p.a., stabilimento di Ottana, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Pag 33

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società CWF Italia S.p.a., stabilimento di S. Giusta, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Pag 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Camera dei deputati

DECRETO 26 luglio 1994.

Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Pag 35

Dipartimento del turismo

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 28 maggio 1994.

Revoca del contributo concesso all'ing. Nati Ferruccio, per la realizzazione del progetto «Hotel Roma» . . Pag 36

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di impianti telefonici sotterranei da parte della SIP. (Deliberazione n. V/52652) . . . . Pag 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zone dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un cavo aereo Enel da parte dell'Enel. (Deliberazione n. V/52653) Pag 38

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 39

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 1994, n. 465, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato» . . . . . . Pag 45

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 15 luglio 1994, n 16.

Applicazione della direttiva n. 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II/2 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Pag 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento civile dell'estinzione della fondazione di religione denominata «Istituto Artigianelli S Cuore», in Faenza . . . . Pag 49

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Modificazioni allo statuto dell'istituto di patronato e di assistenza sociale «Itaco - Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi» . . . . Pag 49

Ministero della difesa: Ripristino di concessione di ricompensa al valor militare . . . . Pag 49

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Revoca delle autorizzazioni concesse al Consorzio agrario provinciale di Piacenza S r l per le succursali di Gragnano, Ponte dell'Olio, Travo, Trevozzo, Piacenza-Galleana e Castell'Arquato . . . . Pag 49

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag 49

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato Pag 55

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 26 luglio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312 . . . . Pag 55

Banca d'Italia:

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Xitta . . . . Pag 56

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Apricena . . . . Pag 56

Università «Federico II» di Napoli: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag 56

Università di Palermo: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag 56

Università di Perugia: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag 57

Universita di Venezia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag 57

Università di Parma:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag 57

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag 58

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali Pag 59

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, riguardante: «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1994) . . . . Pag 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1994

Contenuto, caratteristiche tecniche, modalità e termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770/94, dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730 nonché delle buste contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti.

94A4616

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 luglio 1994, n. 465.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1994, N. 318.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato».

All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1994 il termine di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'inoltro della documentazione e della domanda, è fissato al 30 settembre».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 350):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale (GUIDI) il 28 maggio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 e il 15 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 5 e il 7 luglio 1994

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 909):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 luglio 1994, con pareri delle commissioni II, III, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 luglio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 19 luglio 1994

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1994.

94G0513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione al registro speciale dei praticanti procuratori in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Lieve Maria Julia Tyberghien, presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il documento dell'Ordine degli avvocati per cui il titolo *de quo* è prodotto finito per l'iscrizione all'albo degli avvocati tirocinanti;

Ritenuta la corrispondenza di tale professione con quella di praticante procuratore in Italia, per la identità di attività professionale esercitate (difesa e rappresentanza) e *status (stageres)*;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento come praticante procuratore;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Lieve Maria Julia Tyberghien, cittadina belga, nata a Roeselare il 9 settembre 1965, di licenciato in diritto conseguito presso l'Università cattolica di Lovanio (Belgio) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al registro speciale dei praticanti procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione nominata con decreto 1° dicembre 1993, secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto costituzionale;
diritto civile;
diritto processuale civile;
diritto tributario;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale penale;
diritto del lavoro;
ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 11 luglio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A4817

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo;

Viste le delibere del 24 e 29 marzo 1994 del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, nonché la lettera del presidente della Fondazione medesima in data 22 giugno

1994, relative all'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta.

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(Omissis)

(Comma 2) La Fondazione ha piena capacità di diritto pubblico e privato ed è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalla normativa di legge tempo per tempo vigente.

(Omissis)

Art. 10.

L'assemblea dei soci

1) delibera

a) sull'elezione dei soci di sua competenza;

b) sull'elezione del presidente, del vice presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione;

c) sull'elezione dei sindaci;

d) sugli altri eventuali argomenti proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci;

e) sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

f) sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

g) sulla misura delle indennità di carica.

(Omissis)

Art. 12.

(Omissis)

(Comma 3) L'assemblea è validamente costituita per l'elezione del presidente e del vice presidente quando intervenga o vi sia rappresentato almeno il 60% dei soci e in tutti gli altri casi in prima convocazione quando intervenga o vi sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione quando sia presente o sia rappresentato almeno un terzo dei soci. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

(Comma 4) Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Per l'elezione del presidente e del vice presidente occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti in assemblea. Qualora poi nella stessa adunanza e nel medesimo oggetto occorra una seconda votazione, basterà alla legalità della elezione la maggioranza assoluta dei votanti.

(Omissis)

Art. 13.

(Omissis)

(Comma 2) Essi sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno e devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale o nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'ente.

(Comma 3) Non possono ricoprire la carica di componente il consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società comunque partecipata. La decadenza opera con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato ai fini delle sue determinazioni.

(Comma 4) Decade, altresì, chi senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio.

Art. 14.

(Omissis)

(Comma 2) Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alla nomina degli stessi si provvede di norma in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo. Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 19.

(Omissis)

(Comma 4) I sindaci dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo, e possono essere confermati. Per primo esercizio si intende quello in corso al momento della nomina.

Art. 20.

(Comma 1) Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — un'indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.

(Comma 2) La misura dell'indennità di carica è determinata dall'assemblea dei soci ed erogata secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, che determinerà anche le modalità per i rimborsi spese.

(Comma 3) Per il colegio sindacale l'indennità di carica sarà determinata tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Art. 21.

(Comma 1) I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono ricoprire più di cinque cariche in organi di società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, fermo restando il disposto del successivo art. 28.

(Omissis)

Art. 27.

Il presidente, il vice presidente, e i componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data. Direttore generale della Fondazione sarà il direttore generale della partecipata Cassa di risparmio di Fermo S.p.a.

Art. 28.

A far tempo dal 1° giugno 1994 le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 29.

In via transitoria, per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale continua ad essere applicata l'indennità di carica precedentemente fissata, fino a quando l'assemblea dei soci non adotterà una prima deliberazione in merito.

94A4787

DECRETO 28 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno;

Vista la delibera del 18 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 2). Il numero dei soci non può essere superiore a centodieci né inferiore a ottanta. Di essi trentacinque devono essere soggetti designati dagli enti di cui alla lettera *b)* del secondo comma del successivo art. 7.

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche debbono essere scelte fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed in possesso di requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, annoverabili tra le persone rappresentative del mondo imprenditoriale, della professione e della cultura, secondo valutazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 2). Per gli altri la qualità di socio si acquista:

(omissis);

1) istituzioni culturali:

(omissis).

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa: una designazione fra i docenti residenti nella provincia di Livorno;

2) enti ed organismi economico-professionali della provincia di Livorno:

(omissis);

Comitato territoriale lega cooperative di Livorno: una designazione;

(omissis).

(Comma 3). Nei dieci giorni precedenti quello dell'assemblea i soci potranno prendere visione, presso la presidenza della Fondazione, dell'elenco dei candidati proposti.

(Omissis).

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

(omissis);

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché la eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e da sindaci in ragione del loro incarico;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ... *(Omissis)*

(Omissis).

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto; essi durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di componenti il consiglio.

(Omissis).

(Comma 4). Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2383, terzo comma, 2385, primo e secondo comma, e 2386 del codice civile.

(Omissis);

(Comma 6) Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche ed agli stessi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 7) Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio. Per gli amministratori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Omissis)

Art. 14

(Omissis)

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle decisioni sulle materie stabilite dalla legge, quelle concernenti:

(omissis);

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci nei casi previsti;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

(omissis);

Art. 16

(Omissis)

(Comma 2) I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi debbono essere scelti fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti od all'albo dei ragionieri liberi professionisti. Almeno uno di essi deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con le altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Omissis)

(Comma 6) I membri del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Art. 18

(Comma 1) Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo le modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Ai componenti il collegio spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

(Comma 2) Ai componenti il consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Omissis)

Art. 22

(Omissis)

(Comma 4) A parziale deroga dell'art. 7, ultimo comma, fino a quando non sia completata l'integrazione della compagine sociale, il mancato esercizio della designazione nel termine di quattro mesi dalla data dell'invito, comporterà la perdita della facoltà di designazione.

Il consiglio di amministrazione provvederà a richiedere, tenendo presenti i criteri previsti al terzo comma del presente articolo, la designazione ad altra istituzione, ente od organismo economico-professionale di cui all'art. 7, punto *b)*.

(Comma 5) Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

Gli altri componenti del consiglio di amministrazione in carica, anche ai sensi del quinto comma dell'art. 11, alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono in carica fino alla chiusura dell'esercizio 1995-1996.

(Comma 6) I sindaci revisori della conferente Cassa di risparmi di Livorno in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1 compongono il collegio sindacale. *(Omissis)*

(Comma 7) Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti variazioni statutarie continua, fino al 30 settembre 1994 (termine del secondo esercizio) l'applicazione del decreto del Ministro del tesoro del 5 aprile 1993, in materia di compensi.

94A4788

DECRETO 13 luglio 1994.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9,125%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,125 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 13 luglio 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A4810

DECRETO 21 luglio 1994

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Ecosafe S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato, con modificazioni, con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, e successivamente con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92-5/A-2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 30 maggio 1994, registro n. 309, con il quale la società Ecosafe S.p.a., in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 20 maggio 1994 con i quali è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa concernente la menzionata società Ecosafe il dott. Vito Codacci Pisanelli, nato a Roma il 27 febbraio 1958, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera n. CL 1340/94 del 7 luglio 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto di nominare il comitato di sorveglianza per la società Ecosafe S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Ecosafe S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

Ristuccia dott. Sergio, nato a Roma il 5 dicembre 1933, esperto con funzioni di presidente;

Duca dott. Felice, nato a Taranto il 31 luglio 1958, esperto;

Russo dott. Giancarlo, nato a Napoli il 26 ottobre 1954, esperto;

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 16 milioni, con una maggiorazione di lire 8 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4811

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda progetti e costruzioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato, con modificazioni, con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191 e successivamente con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «puo chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92-5/A-2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 30 maggio 1994, registro n. 330, con il quale la società Breda progetti e costruzioni S.p.a., in liquidazione, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 20 maggio 1994 con i quali è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa concernente la menzionata società Breda progetti e costruzioni S.p.a., il dott. Vito Codacci Pisanelli, nato a Roma il 27 febbraio 1958, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera n. CL 1341/94 del 7 luglio 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto di nominare il comitato di sorveglianza per la società Breda progetti e costruzioni S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda progetti e costruzioni S.p.a., di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

Griffi prof. Patroni, nato a Manduria (Taranto) il 3 settembre 1932, esperto con funzioni di presidente;

Assirelli dott. Pierluigi, nato a Genova il 24 aprile 1935, esperto;

Melandri dott. Primo, nato a Lugo di Ravenna il 12 marzo 1937, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 16 milioni, con una maggiorazione di lire 8 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1994.

Interventi straordinari a sostegno della produzione e occupazione nel settore calzaturiero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, ed in particolare l'art. 6, relativo alle misure sperimentali in materia di occupazione.

Visti l'art. 8, commi 2 e 4, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono benefici per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede benefici ai datori di lavoro che procedono ad assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

Visto l'accordo del 20 dicembre 1993 intervenuto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL e dei datori di lavoro ANCI-Confindustria, Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, e sottoscritto con le stesse organizzazioni sindacali dall'Uniontessile-Confapi l'8 marzo 1994, con il quale si è concordato un piano pluriennale di incremento dell'occupazione per 5.000 unità, sia mediante assorbimento nelle imprese già esistenti, sia attraverso la creazione di nuove imprese, limitatamente alle fasi di produzione che vanno dal taglio alla preparazione della tomaia, a condizione di poter usufruire dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali nelle modalità ivi indicate;

Considerato che le imprese del settore calzaturiero, per le suddette fasi produttive, sono interessate da una grave crisi occupazionale, motivata dalla accresciuta concorrenzialità dei Paesi in via di sviluppo e dalla perdita di competitività dell'industria italiana, dimostrata in particolare dal fatto che, dal 1987 al 1992, il numero delle aziende è passato da 9.400 a 8.100 e il numero degli addetti da 123.000 a 108.000; il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria è stato, nel 1993, di 5,5 milioni di ore (equivalenti a circa 3.000 posti di lavoro a rischio), il ricorso alla cassa integrazione ordinaria è stata, nel 1993, di 10,8 milioni di ore di lavoro (equivalenti a circa 6 000 lavoratori);

Considerato che le imprese che realizzano le previste assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono di trattamento straordinario di integrazione salariale, sono nella condizione di godere dei benefici previsti dalle citate leggi n. 223/1991 e n. 236/1993;

Considerato che la realizzazione delle previsioni del piano pluriennale concordato comporta un onere aggiuntivo alle risorse finanziarie destinate ai benefici previsti dalle leggi sopra citate;

Considerato che, per gli scopi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, viene preordinata, a carico del Fondo previsto dall'art. 11, comma 31, della legge 2 dicembre 1993, n. 537, per il periodo 1994-1999, la somma di lire 50 miliardi, di cui lire 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 5 miliardi per il 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il piano occupazionale oggetto dell'accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui in premessa è approvato e fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti in attuazione del piano di cui all'art. 1, è riconosciuto alle imprese nelle modalità indicate nel medesimo piano.

Alle imprese di nuova costituzione il beneficio può essere concesso purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4-*bis* dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 185/1994.

Art. 3.

Le imprese interessate, per poter accedere ai benefici di cui all'art. 2, devono presentare domanda all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio e alla Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione X, compilando il modello allegato al presente decreto.

Art. 4.

Per l'attuazione del piano di cui all'art. 1, è istituita, senza alcun onere per lo Stato, una Commissione paritetica nazionale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione X, formata da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sei rappresentanti dei datori di lavoro delle organizzazioni firmatarie e presieduta dal direttore generale o da un suo delegato. Essa ha il compito della verifica periodica dello stato di attuazione del piano ed è la sede della consultazione tra il Ministero del lavoro e parti sociali sui problemi attuativi che dovessero presentarsi.

Art. 5.

Sono istituite, senza alcun onere per lo Stato, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione commissioni paritetiche composte di sei membri, di cui tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali e tre in rappresentanza delle associazioni datoriali firmatarie degli accordi, presiedute dai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o da loro delegati.

Art. 6.

Le commissioni provinciali di cui all'art. 5 hanno il compito di esaminare le domande che sono presentate presso gli uffici provinciali del lavoro ed esprimere giudizi di conformità, in ordine al piano di cui all'art. 1, entro quindici giorni.

Il giudizio di conformità deve essere approvato all'unanimità e di esso deve essere fatta immediata comunicazione alla Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Trascorsi quindici giorni, senza giudizio di conformità o con giudizio negativo, gli uffici provinciali del lavoro trasmettono le domande alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4.

Art. 7.

La Commissione paritetica nazionale esprime il giudizio di conformità, in ordine al piano di cui all'art. 1, sulle domande trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6, ovvero sulle domande pervenute ai sensi dell'art. 3 relative a territori provinciali nei quali non sia stata ancora istituita dopo trenta giorni dalla data del presente decreto la commissione provinciale di cui all'art. 5.

Art. 8.

Dopo l'acquisizione del giudizio di conformità, ai sensi dei precedenti articoli 6 o 7, la Direzione generale dei rapporti di lavoro, verificata la disponibilità delle risorse necessarie, nei limiti di cui all'art. 11, segnala agli uffici provinciali del lavoro l'ammissibilità al finanziamento delle relative domande.

Ricevuta la predetta segnalazione, gli uffici provinciali del lavoro ne danno comunicazione scritta all'azienda e all'INPS provinciale.

Art. 9.

L'azienda provvede alle assunzioni secondo le modalità indicate nel piano. Nella richiesta di nulla osta deve essere fatto riferimento al piano, in modo che l'ufficio circoscrizionale che rilascia il nulla osta possa darne contestuale notizia all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'INPS provinciale.

Nella medesima richiesta di nulla osta, l'azienda dovrà accludere la specifica posizione dei lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, incluse le date di inizio e di cessazione della loro iscrizione o dei lavoratori sospesi in CIGS, incluso il nome dell'azienda di provenienza e la data della sospensione del lavoratore.

Art. 10.

Il rimborso all'INPS dei mancati contributi derivanti dall'applicazione del piano verranno effettuati, per ciascun esercizio finanziario, nella misura del 70% in acconto e, a saldo, per il restante 30%, previa presentazione di apposito rendiconto che dovrà ricomprendere anche l'utilizzo dall'acconto versato.

Art. 11.

I benefici previsti dal piano di cui all'art. 1 possono essere concessi nei limiti della complessiva somma di lire 50 miliardi per il quinquennio 1994-1999. La predetta spesa graverà per lire 5 miliardi sul cap. 1177 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il corrente esercizio finanziario; per lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997, 1998, e per lire 5 miliardi per l'anno 1999 sui corrispondenti capitoli dei medesimi esercizi finanziari.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 193

ALLEGATO

All'UPLMO della provincia di ......
....

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione X

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale........................ emanato in attuazione del decreto-legge .... la scrivente ditta .... capitale sociale........................ esercente l'attività di .... con sede legale in via........................ c.a.p. .... comune........................ tel. .... partita IVA........................ codice fiscale ....
( ) di nuova costituzione
( ) con n. .... dipendenti occupati, chiede a codesto spett. Ministero del Lavoro la concessione dei benefici di cui al decreto legge........................ art. .... comma 1, relativamente a n. .... assunzioni da effettuarsi in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale per le quali sarà inoltrata apposita richiesta alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego di........................

La scrivente ditta dichiara inoltre di non aver dato corso a procedure di riduzione di personale nei dodici mesi precedenti per lavoratori addetti a fasi di lavorazione per le quali si richiedono le sopracitate assunzioni.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Ubicazione dell'unità produttiva ....

Organico a regime (anno 19.....) ....

Previsione flusso assunzioni:
numero .... (1994) .... (1995).

Previsione tipologia assunzioni:

numero lavoratori già occupati........................

numero lavoratori assunti a tempo indeterminato........................ di cui:

n. .... provenienti dalle liste di mobilità o CIGS;
n. .... a part-time;
n. .... con orario ridotto ai sensi di protocolli concordati a livello territoriale.

numero lavoratori assunti a tempo determinato........................

di cui n. .... dalle liste di mobilità.

Investimenti nell'unità produttiva ....
(in milioni di lire)

Tipologia di massima dei mezzi di produzione ....

....

....

Motivazioni dell'iniziativa, con particolare riferimento ai precedenti canali di approvvigionamento o decentramento produttivo ....

....

....

....

Eventuali interventi formativi previsti ....

....

....

94A4843

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ediltoscana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 gennaio 1994 nei confronti della società cooperativa «Ediltoscana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa Marittima (Grosseto), località Fontino, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Ediltoscana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa Marittima (Grosseto), località Fontino, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, il 16 maggio 1989, rep. 84817, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Bruno Piccolotti, nato ad Orbetello il 16 ottobre 1950, con studio in Grosseto, corso Carducci, 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4818

DECRETO 11 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Verde Elci - Centro lavorazione agricola naturale - Soc. coop. a r.l.», in Radicondoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 gennaio 1994 con il quale il tribunale di Siena ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Verde Elci - Centro lavorazione agricola naturale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Radicondoli (Siena), tenuta Elci;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Verde Elci - Centro lavorazione agricola naturale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Radicondoli (Siena), tenuta Elci, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti in data 9 giugno 1989, rep. n. 135331/9007, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Roberto Paolini, residente a Siena in via S. Martiri, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4819

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Considerato che ai sensi dell'art. 2446 del codice civile l'assemblea straordinaria dei soci della SAGO - Società di ricerca costituita con la partecipazione del Fondo speciale ricerca applicata, ha deliberato la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite di gestione;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nelle riunioni del 1° e 16 dicembre 1993;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

ACS DOBFAR S.P.A. - Tribiano (Milano) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove metodologie di manipolazione enzimatica di antibiotici beta-lattamici» (prat. 54582).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.325 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 8.314.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 novembre 1990.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Broggi Renato, Crimella Valerio, Falciani Marco e Pezzetti Walter;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993 e 1994.

BUSI IMPIANTI S.P.A. - Bologna (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo metodo di progettazione degli impianti di ventilazione e trattamento dell'aria» (prat. 54861).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.529 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 6.418.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione dei signori Stefano e Franco Aldrovandi;

postergazione al credito del Fondo ricerca applicata di un prestito obbligazionario di L. 4.000 milioni in essere al 31 dicembre 1991;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1991 e sugli utili degli esercizi 1991, 1992 e 1993 a meno di L. 400 milioni già distribuite o di prevista distribuzione;

la stipula dell'operazione è subordinata alla favorevole verifica della situazione al 31 dicembre 1992.

GECO S.P.A. - Cinisello Balsamo (Milano) (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Abbattimento delle sostanze inquinanti derivanti dalla verniciatura di veicoli» (prat. 54839).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.044 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 7.610.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

HIROSS S.P.A. - Piove di Sacco (Padova) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Controllo elettronico di condizionatori per centri di calcolo» (prat. 55071).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.509 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 6.380.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

PBS S.P.A. - Bari — IN.VA. S.P.A. - Aosta (in solido) (classificate Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «COGEPAL» (prat. 55079).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.646 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 498 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a lire milioni 1.245 da imputare alla quota Nord e 1.148 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 2.296 da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

RILECART S.r.l. - Alzano Lombardo (Bergamo) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi processi di produzione del filo d'acciaio ricoperto e delle spirali per rilegatura; macchine automatizzate innovative per legatoria» (prat. 56230).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.411 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.529.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

SALCHI S.P.A. - Burago (Milano) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove paste e vernici per legno e per metalli e relativo sistema di formulazione» (prat. 55208).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.331 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 5.828.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 11 marzo 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1992, 1993/94.

ZANCHETTA & C. S.r.l. - Capannori (Lucca) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi automatici certificati per processi di granulazione e sferonizzazione ad umido e di rivestimento» (prat. 56386).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 863 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.159

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria;

aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale da L. 2.000 milioni a L. 3.000 milioni da effettuare prima della stipula

2. La spesa derivante dalla concessione degli interventi, di cui alla legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1 determinata in lire milioni 19.658 viene finanziata ai sensi dell'art. 9.

Art. 2.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord

Oggetto della ricerca: «Strumenti per la generazione di applicazioni bancarie».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55548/55549).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 7.709 corrispondente al 45% dei costi ammessi pari a lire milioni 17.132.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 21 giugno 1991, tre anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

LANDIS & GYR (Italia) S.P.A. - Peschiera Borromeo (Milano) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Apparati per la gestione automatizzata della rete di distribuzione dell'energia elettrica in campo nazionale ed internazionale».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 56860/56862).

Contributo in conto interessi, da determinare, a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 7.424 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 10.607

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1992, quattro anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

SMOGLESS S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Smaltimento-gassificazione di rifiuti industriali».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55002/55003)

Contributo in conto interessi da determinare, a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 7.940 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 11.344.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 20 gennaio 1991, cinque anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. La spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 346/1988 sarà determinata ai sensi dell'art. 8.

Art. 3.

1. I seguenti progetti di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino (classificata Grande Impresa).

Quota di imputazione: Nord.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore delle telecomunicazioni» (prat. 57014)

Forma di finanziamento: contributo nella spesa

Importo massimo: 498 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 39% dei costi ammessi pari a lire milioni 1.278.

Durata del progetto: tredici mesi con inizio dal 5 ottobre 1992.

Condizioni particolari: fidejussione della «STET S.p.a.» - Torino.

CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino (classificata Grande Impresa).

Quota di imputazione Nord.

Oggetto del progetto. «Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore delle telecomunicazioni» (prat. 57417).

Forma di finanziamento. contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.784 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.745.

Durata del progetto: ventuno mesi con inizio dal 1° febbraio 1993.

Condizioni particolari fidejussione della «STET S.p.a.» - Torino.

NUOVA TELE INDUSTRIALI S.R.L. - Borgo S. Giovanni (Milano) (classificata Grande Impresa).

Quota di imputazione Nord.

Oggetto del progetto. «Formazione di tecnici per il settore cartario» (prat. 55979).

Forma di finanziamento. contributo nella spesa.

Importo massimo 116 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 53% dei costi ammessi pari a lire milioni 220.

Durata del progetto: un anno e otto mesi con inizio dal 6 aprile 1992.

Condizioni particolari fidejussione bancaria, per un importo pari al doppio dell'anticipo.

SNIA ricerche S.C.P.A. - Pisticci (Matera) (classificata Grande Impresa)

Quota di imputazione Sud.

Oggetto del progetto: «Formazione di ricercatori nei settori della chimica di processo e dei materiali polimerici» (prat. 55421).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 11.922 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 75% dei costi ammessi pari a lire milioni 15.896.

Durata del progetto: tre anni e sei mesi con inizio dal 1° luglio 1992.

Condizioni particolari. fidejussione bancaria, per un importo pari al doppio dell'anticipo.

2. Alla spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire milioni 14.320 si provvede ai sensi dell'art. 9.

Art. 4.

L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad iscrivere a perdita del Fondo speciale ricerca applicata la somma di L. 522.750.000, quale quota di pertinenza del fondo stesso, corrispondente al 30% della riduzione complessiva del capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della SAGO S.p.a. a copertura delle perdite subite

Art. 5.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A. - Ivrea (Torino) in solido con OLIVETTI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Pozzuoli (Napoli)

«Nuovi moduli e gruppi hardware/software per configurazioni di home computers» (prat. n. 52477/3-52477/4 legge n. 346/1988).

Delibere M.U.R.S.T. 25 luglio 1989-18 dicembre 1989-23 luglio 1990-8 aprile 1993.

Modifica titolarità.

Titolarità a Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea (Torino) in solido con Modinform S.p.a. Marcianise (Caserta)

Art. 6.

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni

COLUMBUS S.P.A. - Milano.

«Tecnologie, materiali e soluzioni progettuali innovative per biciclette di alta gamma» (prat. n. 55749)

Preselezione 22 aprile 1992.

CONSORZIO ROMA RICERCHE per la costituzione del Centro per l'Innovazione - Roma

«Workstation user friendly per l'interrogazione di sistemi informativi eterogenei» (prat. n. 52177).

Delibera M.U.R.S.T. 10 settembre 1991

GESI - Gestione Sistemi per l'Informatica S.r.l. - Roma

«Workstation user friendly per l'interrogazione di sistemi informativi eterogenei» (prat. n. 54885).

Delibera M.U.R.S.T. 10 settembre 1991.

FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L. - Milano.

«Nuovi composti per il trattamento topico di stati infiammatori di varia origine» (prat. n. 55546).

Preselezione 22 aprile 1992.

GRONDPLAST S.R.L. - S. Bernardino di Lugo (Ravenna).

«Ricerca di prodotto e processo inerente la produzione di nuovi manufatti costituiti da materiale plastico riciclato proveniente da uso civile e da resine polimeriche declassate» (prat. n. 55411) Preselezione 22 aprile 1992.

IS.EL.QU.I. - Istituto elettronico per la qualità industriale - Società consortile per azioni - Ancona.

«Architetture e componenti per sistemi musicali digitali» (prat. n. 50568).

Delibera M.U.R.S.T. 29 dicembre 1990.

LABORATORIO MICROBIOLOGICO GRANA PROVOLONE S.R.L. - Novara.

«Formazione di ricercatori per il settore lattiero caseario» (prat. n. 53719/67).

Preselezione: circolare M.U.R.S.T. 14 luglio 1990.

MANULI AUTOADESIVI S.P.A. - Castelforte (Latina).

«Nuovi nastri e film autoadesivi» (prat. n. 54260).

Preselezione 21 novembre 1990.

MANULI FILM S.P.A. - Sessa Aurunca (Caserta).

«Nuovi prodotti di PP per imballaggio flessibile» (prat. n. 54288).

Preselezione 21 novembre 1990.

MARAZZI CERAMICHE S.P.A. - Bologna.

«Impianto per la smaltitura elettrostatica a secco di piastrelle ceramiche, dotato di inertizzatore per il trattamento termico del materiale ceramico prima della fase di smaltatura» (prat. n. 56185).

Preselezione: 22 aprile 1992.

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. - Levata di S. Silvestro (Mantova).

MARCEGAGLIA S.P.A. - Gazoldo Ippoliti (Mantova).

OTO MILLS S.p.a. - Boretto (Reggio Emilia).

«Studio per la realizzazione di un processo su impianti pilota per la trasformazione di tubo inox in raccordi a saldare» (prat. n. 56320).

Preselezione 22 aprile 1992.

SALDOBRAZ ENGINEERING S.R.L. - Grugliasco (Torino).

«Impianto flessibile modulare automatizzato per l'assemblaggio mediante saldatura elettrica continua di strumenti metallici» (prat. n. 55310).

Preselezione 22 aprile 1992.

SALVAGNINI S.P.A. - Sarego (Vicenza).

«Fabbrica automatica integrata, flessibile configurabile per la lavorazione della lamiera» (prat. n. 54348-55695/346).

Delibera M.U.R.S.T. 8 aprile 1993.

SERVIZI COSTIERI S.R.L. - Marghera (Venezia).

«Filtrazione ad alta temperatura dei fumi metallurgici» (prat. n. 55554).

«Processo di recupero delle polveri di abbattimento ottenute dalla aspirazione dei forni metallurgici» (prat. n. 55555).

«Processo di ossidazione dei residui organici mediante trasporto per comburente in strato sottile» (prat. n. 55556).

Preselezione 22 aprile 1992.

TECNOIMPIANTI S.R.L. - Cadeo (Piacenza).

STEI S.r.l. - Cadeo (Piacenza).

«Comandi sezionali a corrente alternata» (prat. n. 52171).

Preselezione 25 luglio 1989.

TELEROMACINE S.R.L. - Roma.

«Speedy animation» (prat. n. 55408).

Preselezione 22 aprile 1992.

TELESPAZIO S.P.A. - Roma.

«Formazione di ricercatori esperti nel campo dei sistemi di controllo, gestione ed automazione di impianti di telecomunicazione» (prat. n. 55292/67).

Preselezione 22 aprile 1992.

T. & T. S.P.A. - Napoli.

SINOPIA INFORMATICA S.P.A. - Napoli.

«Sistema multimediale di archiviazione» (prat. n. 54394).

Preselezione 21 novembre 1990.

UMBRA CUSCINETTI S.P.A. - Foligno (Perugia).

«Nuovi attuatori elettromeccanici lineari integrati con la parte elettronica di controllo per impiego aeronautico» (prat. n. 55839).

Preselezione 22 aprile 1992.

Art. 7.

Non viene ammessa all'intervento del Fondo ricerca applicata la seguente domanda di finanziamento:

ADVANCED SYSTEMS S.R.L. - Napoli.

«Utilizzo in parallelo di PC» (prat. n. 56314).

Preselezione 22 aprile 1992.

Art. 8.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul cap. 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 9.

La spesa derivante dagli interventi di cui agli articoli 1 e 3 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire milioni 33.978, e sarà successivamente impegnata ai sensi del comma 2, art. 3, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Copia della stessa sarà trasmessa all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 29

94A1776

DELIBERAZIONE 18 marzo 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti a favore della ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vita la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 1° febbraio 1994;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera:

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) Bio Rad S.P.D. S.r.l. - Segrate (Milano) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sviluppo di strumenti e reagenti per citometria a flusso» (prat. 55557).

Forma di finanziamento: Credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.500 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.546.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

impegno della «Bio Rad Laboratoires Inc.» Hercules, California (USA) a garantire l'integrità del patrimonio netto della richiedente e della controllante italiana al 31 dicembre 1992 ed a ripianare le eventuali perdite delle suddette per gli esercizi 1993-1994.

2) Radim S.p.A. - Pomezia (Roma) (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo sistema diagnostico per la determinazione quantitativa delle IgE specifiche» (prat. 55696).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.080 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 121 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire milioni 220 da imputare alla quota Nord e 1.959 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 3.015 da imputare alla quota Sud.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 3 luglio 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione del dott. Francesco Sparano;

postergazione al credito del Fondo Ricerca Applicata delle sovvenzioni dei soci assommanti a lire milioni 14.203 (tali sovvenzioni potranno tuttavia essere utilizzate in tutto o in parte per futuri aumenti del capitale sociale).

3) STRAGO S.R.L. - Napoli (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Studio, progetto, sviluppo e sperimentazione di sistemi di monitoraggio geotecnico e strutturale ad elevato grado di automazione e flessibilità» (prat. 55984).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.692 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 4.143.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° novembre 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale da lire milioni 600 a lire milioni 2.100 da effettuare prima della stipula;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi per tutta la durata della ricerca.

4) TECNOALIMENTI S.C.P.A. - Catania (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Valorizzazione di alcuni componenti dell'uva» (prat. 57416).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.444 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire milioni 5.252;

1.444 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire milioni 5.252.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 18 dicembre 1992.

Condizioni particolari: adempimento da parte delle «Cantine Cooperative Riunite S.c. a r.l.» - Reggio Emilia di quanto segue:

fidejussione bancaria, che preveda l'esclusione del diritto di azione di regresso nei confronti di Tecnoalimenti;

impegno a fornire a Tecnoalimenti i mezzi occorrenti per coprire la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento e gli oneri finanziari relativi al preammortamento, nonché ad assumersi l'onere dell'eventuale estinzione anticipata durante il periodo dell'erogazione;

impegno a versare a Tecnoalimenti, tenendole a proprio carico, le somme occorrenti al rimborso del finanziamento all'I.M.I. secondo le modalità dall'Istituto stesso richieste.

5) VILLANI S.P.A. - Castelnuovo Rangone (Modena) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi prodotti carnei fermentati» (prat. 57431).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro.

Importo massimo: 1.650 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.000.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1993.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

postergazione al credito dell'I.M.I. del prestito soci di lire milioni 12.242.

2. La spesa derivante dalla concessione degli interventi, di cui alla legge n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1, determinata in lire milioni 11.810 viene finanziata ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) B.P.D. DIFESA E SPAZIO S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Vettori di lancio a tecnologia avanzata per la messa in orbita di satelliti».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55674/53349).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 20.706 (ventimilasettecentosei) corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 29.581.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1991, 5 anni e 6 mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. La spesa disposta dal comma 1., da riferire agli interventi di cui alla legge n. 346/1988 sarà determinata ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire milioni 11.810, e sarà successivamente impegnata ai sensi del comma 2, art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della stessa sarà trasmessa all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 30

94A3275

DELIBERAZIONE 14 aprile 1994.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti a favore della ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vita la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 marzo 1994 in corso di registrazione presso la Corte dei conti con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), delle economie e dei rientri di gestione dell'anno 1993;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Visto il decreto 7 febbraio 1994 pubblicato sulla *Gazzettta Ufficiale* del 1° marzo 1994 con il quale il Ministro del tesoro ha rideterminato il tasso di interesse da applicare al credito agevolato;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 10, 22 marzo e 13 aprile 1994;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALCATEL ITALIA S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi in ponte radio per reti di accesso e di distribuzione sincrone a media/grande capacità e frequenza di lavoro sopra i 12 GHz» (prat. 56484).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro.

Importo massimo: 3.310 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 8.276.

Durata. 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 10 mesi.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 marzo 1992.

Condizioni particolari:

fidejussione della «Alcatel N.V.» - Amsterdam;

prima del perfezionamento dell'operazione dovrà essere accertato che i risultati consolidati del 1993 siano in linea con quelli del precedente esercizio.

2) C.A.E.N. - COSTRUTTORI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NUCLEARI S.p.A - Viareggio (Lucca) (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo sistema generatore di alte tensioni» (prat. 56031).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro.

Importo massimo: 1.896 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.448.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1992.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

per la C.A.E.N. apporto in contanti prima della stipula di mezzi freschi per L. Mil. 400 sotto forma di aumento del capitale sociale da L. Mil. 200 a L. Mil. 600; impegno non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 30.6.1993 e sugli utili di esercizio fino a conclusione della ricerca;

per la C.A.E.N. Elba S.r.l. - Portoferraio (Livorno) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi, fino a conclusione della ricerca, ad eccezione L. Mil. 400 dell'esercizio 1992 (già distribuiti) e di L. Mil. 200/anno per gli esercizi seguenti.

3) CORGHI S.p.A. - Correggio (Reggio Emilia) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Studio e realizzazione di nuovi sistemi integrati per la diagnostica dei veicoli» (prat. 56704).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo. 2.544 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 6.362.

Durata. 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1992.

Condizioni particolari fidejussione della «OINIM S.p.a.» - Parma.

4) COSTRUTTORI ASSOCIATI MERIDIONALI S.p.A. - Casoria (Napoli) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca. «Macrocomponenti integrati per una nuova famiglia di misuratori di energia e di dispositivi di utente» (prat. 57022).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.940 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 60 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire milioni 110 da imputare alla quota Nord e 4.880 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.508 da imputare alla quota Sud.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1992.

Condizioni particolari: patronage della «Siemens AG» contenente l'impegno a far in modo che la richiedente faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei confronti dell'I.M.I. e, nell'ipotesi di perdita del controllo, a procurare una garanzia di gradimento dell'I.M.I. stesso.

5) ELETTRONICA VALSERIANA S.r.l. - Fiorano al Serio (Bergamo) (classificata Piccola Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca. «Laser ad alessandrite per applicazioni biomediche» (prat. 53772).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

295 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,50% dei costi ammessi pari a lire milioni 910;

295 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,50% dei costi ammessi pari a lire milioni 910.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 maggio 1990;

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

postergazione rispetto al credito dell'I.M.I., delle sovvenzioni dei soci di lire 569 milioni in essere al 31 dicembre 1993.

6) EUROPA METALLI - LMI S.P.A. - Firenze (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Collettori di energia solare in rame» (prat. 55298).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 852 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 433 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire milioni 788 da imputare alla quota Nord e 419 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 646 da imputare alla quota Sud.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

7) FBM HUDSON ITALIANA S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sotto sistemi speciali di contenimento gas per stazioni di prova di vettori spaziali» (prat. 55971).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.500 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.728.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1993.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

8) FOR.E.M. S.P.A. - Agrate Brianza (Milano) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Subassiemi e componenti per la telefonia mobile» (prat. 56570).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.818 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 7.045.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 8 mesi.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 maggio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

9) GIACOMO BERTOCCHI S.N.C. - Cremona (classificata Piccola Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Presidi medici mobili per il soccorso della gestante e del neonato a rischio» (prat. 52892).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.082 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.164.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 70 mesi.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1989.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1993 e sugli utili degli esercizi 1994 e 1995;

aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale da L. Mil. 410 a L. Mil. 610 da effettuare prima della stipula;

postergazione rispetto al credito dell'I.M.I., delle sovvenzioni dei soci di L. Mil. 496 in essere al 30 settembre 1993.

10) GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L. - Novate Milanese (Milano) (classificata Piccola Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi strumenti per la determinazione dei principali parametri delle bevande alcoliche e delle acque reflue» (prat. 55973).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.079 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 1.060 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 2.120 da imputare alla quota Nord e 19 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 38 da imputare alla quota Sud.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 ottobre 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

11) INDENA S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Trasformazioni di sostanze naturali per via enzimatica» (prat. 55286).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo. 3.602 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 3.352 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire milioni 6.095 da imputare alla quota Nord e 250 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire milioni 385 da imputare alla quota Sud.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari: fidejussione della «IdB Holding S.p.a.» - Milano.

12) INDUSTRIE BITOSSI 90 S.P.A. - Vinci (Firenze) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca Nord

Oggetto della ricerca: «Miglioramento del processo produttivo di sfere ceramiche» (prat. 57432).

Forma di finanziamento. credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.905 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.465.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca. 1° gennaio 1993.

Condizioni particolari. fidejussione della «Colorobbia Holding S.p.a.» - Vinci (Firenze).

13) ISI - ITAL SISTEMI PER L'INFORMATICA S.P.A. - Roma (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato multistandard di teleradiomatica» SIM/TRM» (prat. 55207).

Forma di finanziamento. credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.246 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 7.720

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 3 anni e 9 mesi

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca. 1° aprile 1991

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria.

a) aumento per contanti prima della stipula del capitale sociale da L. Mil. 2.300 a L. Mil. 4.000;

b) impegno a far fronte ad eventuali maggiori necessità conseguenti a perdite che dovessero verificarsi nel periodo di realizzazione della ricerca.

14) LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. - Pisa (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca. «Nuovi agenti antiipertensivi» (Prat. 55202).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.745 milioni di lire nella forma di credito agevolato di cui 3.417 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.543 da imputare alla quota Nord e 328 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire milioni 657 da imputare alla quota Sud.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 5 marzo 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

15) NUOVA SICON ELETTRONICA S.R.L. - Villaverla (Vicenza) (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Stazioni di energia modulari telegestite» (prat. 57009).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.627 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.068.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

16) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Copertura autoportante in caso di degonfiamento per cause accidentali» (prat. 55200).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.331 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 3.329.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 4 mesi.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 8 marzo 1991.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

17) SLAC S.R.L. - Firenze (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema integrato per analisi immunoenzimatiche»(prat. 55293).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.279 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.327.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria:

a) apporto in contanti prima della stipula di mezzi freschi di L. Mil. 2000 da effettuare sotto forma di sovvenzioni soci infruttifere e postergate al credito dell'I.M.I.;

b) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1992 e sugli utili degli esercizi 1993 e 1994;

c) conversione, prima della stipula, delle sovvenzioni soci per L. Mil. 1.310 a mezzi propri.

18) SEATEK S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Motori diesel ad alte prestazioni per impiego marino» (prat. 55747).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.656 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 4.830.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 6 anni.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1991.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

conversione — prima della stipula — a capitale o riserve dei prestiti obbligazionari convertibili in essere al 31 dicembre 1992 per complessive L. Mil. 3.582, da utilizzare anche per eventuale copertura perdite.

19) SIRA S.R.L. - Caponago (Milano) (classificata Grande Impresa CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema radiomobile PCN: antenne ed accessori per BTS» (Prat. 56568).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.728 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi pari a lire milioni 6.822.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni e 9 mesi.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 13 aprile 1992.

Condizioni particolari: fidejussione bancaria.

20) SYSTEMS & MANAGEMENT S.P.A. - Torino (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema informativo per il calcolo dei piani di trattamento in radioterapia». (Prat. 56224).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.066 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 7.394.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1992.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
aumento mediante apporto di mezzi freschi del capitale sociale da L. Mil. 3.000 a L. Mil. 9.000 da effettuare prima della stipula.

21) TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A. - Venezia (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Innovazione nelle metodologie di progettazione di sistemi qualità» (prat. 55199).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.234 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.244.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni e 6 mesi.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1991.

Condizioni particolari: fidejussione pro-quota delle società interessate ai risultati delle ricerche: Agip S.p.a. - Milano (25%); Snamprogetti S.p.a. - Milano (25%); Finmeccanica Società per Azioni - Roma (12,5%); Fincantieri - Cantieri Navali Italiani - Trieste (12,5%); Saipem S.p.a. - Milano (12,5%) e fidejussione bancaria per la quota (12,5%) di interesse della Breda Energia S.p.a. (controllata dalla finanziaria Ernesto Breda).

22) TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A - Venezia (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Affidabilità ed estensione della vita operativa di strutture offshore» (prat. 56397).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.409 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.563.

Durata: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 4 anni.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 5 aprile 1993.

Condizioni particolari: - fidejussione dell'Agip S.p.a. - Milano.

23) VILLANI S.P.A - Castelnuovo Rangone (Modena) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sanitizzazione a freddo di salumi» (prat. 56488).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.320 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire milioni 2.400.

Durata: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i 5 anni.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1994.

Condizioni particolari:
fidejussione bancaria;
postergazione al credito dell'I.M.I. del prestito soci di L. Mil. 12.242.

2. La spesa derivante dalla concessione degli interventi, di cui alla legge 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1, è determinata in L. Mil. 51.759.

Art. 2.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALCATEL ITALIA S.P.A - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi in ponte radio a piccola capacità in onde millimetriche per collegamenti di interconnessione in reti cellulari».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 56872-56873).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 6.228 (seimiladuecentoventotto) corrispondente al 45% dei costi ammessi, pari a lire milioni 13.840.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1992, 5 anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2) ALFA WASSERMANN S.P.A. - Alanno (Pescara) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi derivati semisintetici di prodotti naturali per la prevenzione e la terapia della nefropatia diabetica e di altre complicanze del diabete».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55568-55571).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 12.117 (dodicimilacentodiciassette) corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 17.310.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° settembre 1991, 7 anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

3) ENICHEM AUGUSTA INDUSTRIALE S.R.L. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi tensioattivi biodegradabili per detergenza domestica ed industriale».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55287-55288).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 4.587 corrispondente al 45% dei costi ammessi pari a lire milioni 10.195.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1992, 5 anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

4) GENERALMUSIC S.P.A. - Mondaino (Forlì) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Prodotti musicali elettronici».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 56698-56699).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 11.797 corrispondente al 65% dei costi ammessi, pari a lire milioni 18.150.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 13 maggio 1992, 5 anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

5) MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. - Milano (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci per il trattamento della demenza senile».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55725/55726).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 9.798 corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire milioni 13.998.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° settembre 1992, 6 anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

6) MONDO S.P.A. - Torino (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi prodotti e nuovi processi nel settore delle pavimentazioni resilienti e delle tubature in plastica».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54982-54983).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 4.570 corrispondente al 45% dei costi ammessi pari a lire milioni 10.157.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° febbraio 1991, 6 anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

7) OTO MILLS S.P.A. - Boretto (Reggio Emilia) (classificata Grande Impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Linea di profilatura tubi flessibili».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 56228-56229).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire milioni 6.541 corrispondente al 45% dei costi ammessi pari a lire milioni 14.536.

Durata del finanziamento I.M.I.: 10 anni di cui 4 anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1992, 4 anni e 6 mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. La spesa disposta dal comma 1, da riferire agli interventi di cui alla legge n. 346/1988, sarà determinata ai sensi dell'art. 6.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

1) SIMONAZZI S.R.L. - Parma:

«Sistema integrato automatico ad alta velocità per il confezionamento asettico di liquidi» (prat. n. 55125/346).

Delibera M.U.R.S.T.: 10 settembre 1991

Modifica: titolarità:
titolarità a: nuova «Simonazzi S.p.a.» - Parma.

2) FIDENZA VETRARIA S.P.A. - Rozzano (Milano):

«Manipolazione automatica prodotti in vetro» (prat. n. 51320).

Delibera M.U.R.S.T.: 3 giugno 1991.

Modifiche: titolarità, condizioni particolari, durata:
titolarità a: «Bormioli Rocco Casa S.p.a. - Fidenza (Parma),
garanzie: fidejussione della «Bormioli Rocco e Figlio S.p.a.» - Trezzano sul Naviglio (Milano);
durata ricerca: 6 anni (1 luglio 1988 - 30 giugno 1994);
durata ammortamento: in n. 12 rate semestrali (1 gennaio 1995 - 1 luglio 2000).

3) ILVA S.P.A. - Roma:

«Nuovi materiali ad elevato contenuto tecnologico ottenuti con trattamenti termici in linea» (prat. n. 39447).

Delibere M.R.S.T.: 9 giugno 1983 - 23 dicembre 1986.

«Uso di sospensioni carbone-acqua o carbone-catrame-acqua in altoforno» (prat. n. 42983).

Delibera M.R.S.T.: 27 marzo 1985.

Modifiche: titolarità, condizioni particolari:
titolarità a: «ILVA Laminati Piani S.r.l.» - Roma;
garanzie: fidejussione dell'I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale S.p.a. - Roma.

4) ILVA S.P.A. - Roma.

«Progettazione e realizzazione di un impianto su scala semindustriale per la fabbricazione di lingotti da forgia con il processo denominato Trest» (prat. n. 37816).

Delibera C.I.P.I.: 5 agosto 1980 - Delibera M.R.S.T. 17 luglio 1987.

Modifiche: titolarità, condizioni particolari.
titolarità a: «Acciai Speciali Terni S.r.l.» - Roma;
garanzie: fidejussione dell'I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale S.p.a. - Roma.

5) CANTINE COOPERATIVE RIUNITE S.C.R.L. - Reggio Emilia:

«Formazione di esperti in microbiologia per il settore enologico (prat. n. 56032/67).

Delibera M.U.R.S.T.: 8 luglio 1993.

Modifica: data di inizio della ricerca 20 gennaio 1994.

6) CURT GEORGI IMES S.P.A. - Sesto San Giovanni (Milano):

«Nuovi aromi per alimenti da fonti naturali» (prat. n. 52949)

Delibera M.U.R.S.T.: 3 giugno 1991

Modifica: titolarità, durata, condizioni particolari:
titolarità a: «Curt Georgi Imes - Universal Flavors S.r.l. - Sesto San Giovanni (Milano);
durata ricerca. 6 anni (1 giugno 1989 - 31 maggio 1995);
durata ammortamento: n. 14 rate semestrali (1 gennaio 1996 - 1 luglio 2002);
condizioni particolari: fidejussione bancaria: conversione a capitale, prima della stipulazione del contratto, di almeno lire 2.000 mil. delle lire 4.000 mil. del prestito in essere.

7) SMAE - SOCIETÀ MERIDIONALE ACCESSORI ELASTOMERICI S.P.A. - Battipaglia (Salerno).
«Trattamenti superficiali di materiali elastomerici» (prat. n. 51394).
Delibera M.U.R.S.T.: 29 dicembre 1990.
Modifica: titolarità:
titolarità a: «Saiag Industria - S.p.a.» - Ciriè (Torino).

Art. 4.

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:
FILATURA DI DELEBIO S.P.A. - Monza (Milano).
«Filo continuo multibava di propilene per tessuti destinati al settore automobilistico» (prat. n. 54581).
Preselezione: 9 maggio 1991.

Art. 5.

Non vengono ammesse all'intervento del Fondo ricerca applicata le seguenti domande di finanziamento:
GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A. - Torino.
«Introduzione di tecnologie informatiche mirate alla completa integrazione funzionale» (prat. n. 56212).
Preselezione: 22 aprile 1992.
Motivazione: Il progetto non presenta caratteristiche di ricerca applicata.

Art. 6.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 7.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire milioni 51.759, e sarà successivamente impegnata ai sensi del comma 2, art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrata alla Corte dei conti, il 7 giugno 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 45

94A3276

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Centro ricerche SIV S.p.a., stabilimento di San Salvo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 70 del citato testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9, commi 12 e 13, e dall'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 recante agevolazioni per i centri di ricerca;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1987, n. 486, recante condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 70 del testo unico n. 218/1978, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di

cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Centro ricerche SIV S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la società Centro ricerche SIV S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1993, concernente la realizzazione di un centro di ricerca a S. Salvo (Chieti) nel settore dei vetri per auto comportante investimenti fissi ammissibili per 46.995 milioni di lire ed una occupazione a regime di 202 unità con un incremento di 76 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il centro di ricerca da realizzarsi in S. Salvo (Chieti) dalla società Centro ricerche SIV S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato in 23.375 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 9.399 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in lire 4.178.141.000.

L'onere di collaudo è stabilito in L. 104.160.000.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 162

94A4759

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Italkali S.p.a., stabilimento di Casteltermini, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Italkali S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Irfis;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Italkali S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Casteltermini (Agrigento) preordinato alla produzione di kainite arricchita comportante investimenti fissi ammissibili per 29.239 milioni di lire ed una occupazione a regime di 190 unità con un decremento di 19 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Casteltermini presentato dalla Italkali S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 23.140 milioni di lire, è determinato in lire 10.675.140.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 11.620 milioni di lire, di cui 400 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 3.485,5 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 89 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 158

94A4760

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Cementir S.p.a., stabilimento di Maddaloni, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488:

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Cementir S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del Mediocredito di Roma;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Cementir S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Maddaloni (Caserta) preordinato alla produzione di cemento comportante investimenti fissi ammissibili per 58 775 milioni di lire ed una occupazione a regime di 292 unità con un decremento di 18 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Maddaloni (Caserta) presentato dalla Cementir S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 31.978 milioni di lire, è determinato in L. 9.419.550.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 24.532 milioni di lire, di cui 712 milioni di lire per scorte di materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 4 857 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 111 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 157

94A4761

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Enichem fibre S.p.a., stabilimento di Porto Torres, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488,

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,

Visto l'art. 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti superiori a trenta miliardi di lire, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 10 novembre 1979, del 23 giugno 1983 e del 3 maggio 1989, n. 233, relativi alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione,

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPE del 31 maggio 1977 e dal CIPI del 2 maggio 1985,

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992,

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem fibre S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del CIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem fibre S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1989, concernente l'ammodernamentodello stabilimento di Porto Torres (Sassari) preordinato alla produzione di fibre acriliche ed ammine comportante investimenti fissi ammissibili per 58.507 milioni di lire ed una occupazione a regime di 297 unità con un decremento di 19 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Delibera.

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Porto Torres (Sassari) presentato dalla Enichem fibre S.p.a. è ammesso alla agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 74.163,3 milioni di lire, è determinato in 11.701,4 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 108,6 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 156

94A4762

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Enichem fibre S.p.a., stabilimento di Ottana, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti fissi superiori a trenta miliardi di lire, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 10 novembre 1979, del 23 giugno 1983 e del 3 maggio 1989, n. 233, relativi alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPE del 31 maggio 1977 e dal CIPI del 2 maggio 1985;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ed i relativi aggiornamenti di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem fibre S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del CIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem fibre S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1989, concernente l'ammodernamentodello stabilimento di Ottana (Nuoro) preordinato alla produzione di fibre acriliche e polimeri poliestere comportante investimenti fissi ammissibili per 77.467 milioni di lire ed una occupazione a regime di 1 220 unità con un decremento di 826 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Ottana (Nuoro) presentato dalla Enichem fibre S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 151.777 milioni di lire, è determinato in 15.493,4 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 115,44 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 155

94A4763

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società CWF Italia S.p.a., stabilimento di S. Giusta, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986,

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società CWF Italia S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del CIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art 74 del testo unico n 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la CWF Italia S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n 218/1978 del programma di investimenti, da ultimarsi entro dicembre 1995, concernente la realizzazione di un nuovo impianto a S. Giusta (Oristano) preordinato alla produzione di carbone fluido comportante investimenti fissi ammissibili per 55.000 milioni di lire ed una occupazione a regime di 115 unità;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto a S. Giusta (Oristano) presentato dalla CWF Italia S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato in 20.166,65 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 23.150 milioni di lire, di cui 2.000 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 11.937 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 110 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 154

94A4764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 26 luglio 1994

Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448 (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il quale demanda all'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del 1993, per le parti di competenza della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994 ha approvato il regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le parti di competenza della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

Roma, 26 luglio 1994

Il Presidente
PIVETTI

Il segretario generale
ZAMPINI

ALLEGATO

Delibera n. 13/94

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448 (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993,

n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il quale demanda all'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della ricordata legge n. 515 del 1993, per le parti di competenza della Camera dei deputati;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati, previsti dall'art. 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro sessanta giorni dalla prima riunione delle nuove Camere l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approva un apposito piano di ripartizione, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 3, della legge medesima. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli interessati che intendano contestare il piano di ripartizione di cui al comma 1 propongono motivata istanza all'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

3. L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, sentiti gli interessati ove ne facciano richiesta, decide entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Il contributo per il rimborso delle spese elettorali sostenute nella campagna per il rinnovo della Camera dei deputati e erogato dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti e ai movimenti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta indicando il soggetto abilitato alla riscossione.

2. In pendenza dei controlli demandati dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dei termini previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, del presente regolamento, il Presidente della Camera dei deputati può disporre l'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali, in conformità del piano di ripartizione, ai soggetti aventi diritto che presentino idonea garanzia, mediante fidejussione prestata da un istituto assicurativo o di credito autorizzato, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione mediante decurtazione del contributo, di cui all'art. 15, comma 16, della citata legge n. 515 del 1993 e dell'eventuale recupero di somme erogate che si rendesse necessario a seguito dell'accoglimento di contestazioni al piano di ripartizione.

3. Le garanzie fidejussorie debbono avere la durata di almeno sette mesi automaticamente prorogata di altri tre mesi nel caso in cui la Corte dei conti non abbia riferito al Presidente della Camera dei deputati sui risultati dei controlli ai sensi dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Le garanzie fidejussorie debbono essere prestate a favore del Presidente della Camera dei deputati, fino alla concorrenza delle somme erogabili sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento, aumentate dell'interesse legale riferito ad un periodo di due mesi.

4. Negli altri casi, in attesa della conclusione dei controlli della Corte dei conti di cui al comma 2, il Presidente della Camera dei deputati provvede al deposito bancario della somma destinata ai contributi e ne dà comunicazione agli interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, prevista dall'art. 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 3.

1. Il Presidente della Camera dei deputati eroga il contributo per le elezioni europee di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in conformità all'apposito piano di ripartizione approvato, entro sessanta giorni dall'insediamento del Parlamento europeo, dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Si applicano gli articoli 1 e 2 del presente regolamento in quanto compatibili.

2. I consuntivi previsti dal comma 1 dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, devono essere presentati, ai fini del successivo invio alla Corte dei conti, al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Parlamento europeo.

Art. 4.

1. Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuti i consuntivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, li trasmette alla Corte dei conti per i controlli di cui al medesimo articolo, indicando per ciascuno di essi la data di ricezione.

Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4862

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 28 maggio 1994

Revoca del contributo concesso all'ing. Nati Ferruccio, per la realizzazione del progetto «Hotel Roma».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Ing. Nati Ferruccio»;

Vista la nota del 19 maggio 1994 con la quale la regione Lazio ha reso noto che il suddetto concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso all'«Ing. Nati Ferruccio» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 maggio 1994

Il capo del Dipartimento: TORDA

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n 556, articoli 1 e 2)

PROGETTO APPROVATO A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LAZIO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Roma					
Roma . . .	Roma Hotel	Ing Nati Ferruccio	4 620	1 116	58,6

94A4392

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di impianti telefonici sotterranei da parte della SIP. (Deliberazione n. V/52652)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali,

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 gennaio 1994, prot. n. 1311, dalla SIP per la realizzazione di impianti sotterranei su un'area ubicata nel comune di Artogne, mappale 4975, foglio 29/R, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodifi-

cabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere non modificano l'esteriore aspetto dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio pubblico telefonico;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne, mappale 4975, foglio 29/R, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985,

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zone dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un cavo aereo Enel da parte dell'Enel. (Deliberazione n. V/52653)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 gennaio 1994, prot. n. 1069, dall'Enel per la realizzazione di cavo aereo su un'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali numeri 1036, 596, 597, 1720, 876, 878, 2205, 881, 2560, 2206, 898, 387, 288, 3243, 3244, 289, 2443, 286, 725, 726, 287, 2444, 263, 2483, 1716, 1728,

864, 873, 866, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'erogazione dell'energia elettrica;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Zone, mappali numeri 1036, 596, 597, 1720, 876, 878, 2205, 881, 2560, 2206, 898, 387, 288, 3243, 3244, 289, 2443, 286, 725, 726, 287, 2444, 263, 2483, 1716, 1728, 864, 873, 866, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4791

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 101 e 102 concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica sono soppressi e sostituiti dal seguente:

Art. 101 *(Corso di laurea in fisica)*. — 1. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

1) fisica nucleare e subnucleare;

2) fisica della materia;

3) astrofisica e fisica dello spazio;

4) fisica applicata;

5) didattico e storia della fisica,

6) teorico generale;

7) geofisica e fisica dell'ambiente;

8) elettronico-cibernetico;

9) fisica dei biosistemi.

3. I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

PRIMO BIENNIO.

Primo anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

Secondo anno

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II,

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

SECONDO BIENNIO

Terzo anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

4. Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

5. Sono attivabili sdoppiamenti per gruppi di indirizzi dei corsi comuni, con identica denominazione, ma contenuti adattati alle esigenze dei diversi indirizzi, qualora lo richiedano motivazioni di natura culturale, a prescindere dal numero degli studenti iscritti. Nel caso di impraticabilità di siffatte attivazioni, il consiglio di corso di laurea si riserva di predisporre piani di studio contenenti insegnamenti affini che realizzino nella pratica i predetti sdoppiamenti.

6. I corsi del primo biennio sono propedeutici ai corsi del secondo biennio.

7. I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

8. I corsi indicati come I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi indicati come II e III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

9. Entro il terzo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

10. I corsi del quarto anno, differenziati per i vari indirizzi, sono i seguenti:

Indirizzo fisica nucleare e subnucleare:

15) annuale a scelta tra:

fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari

16) annuale a scelta tra.

laboratorio di fisica nucleare,
laboratorio di fisica subnucleare,

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia

15) annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;
fisica dei liquidi,
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) laboratorio di fisica della materia,

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta,

19) semestrale a scelta

Indirizzo astrofisica e fisica dello spazio:

15) annuale a scelta tra

astronomia;
fisica dello spazio;
astrofisica;

16) annuale a scelta tra

laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo fisica applicata

15) annuale a scelta tra:

laboratorio di strumentazioni fisiche,
laboratorio di tecnologie fisiche;

16) annuale a scelta tra:

fisica degli acceleratori;
fisica dei materiali:
fisica dei dispositivi elettronici;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta,

19) semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e storia della fisica

15) annuale a scelta tra:

complementi di fisica;
fisica superiore;
storia della fisica;

16) annuale a scelta tra.

preparazione di esperienze didattiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale:

15) fisica teorica,

16) annuale a scelta tra.

meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
teoria dei sistemi a molti corpi;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta,

19) semestrale a scelta.

Indirizzo geofisica e fisica dell'ambiente

15) annuale a scelta tra:

geofisica;
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo elettronico-cibernetico:

15) annuale a scelta tra:

elettronica;
fisica dei dispositivi elettronici;
teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di elettronica,
laboratorio di cibernetica.

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo fisica dei biosistemi:

15) annuale a scelta tra:

fisica biologica;
fisica biomedica;
biofisica;
chimica biologica;
misure nucleari;
struttura della materia biologica;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di biofisica;
laboratorio di fisica sanitaria;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

11. Almeno uno degli insegnamenti a scelta degli indirizzi nucleare e subnucleare, astrofisica e fisica dello spazio, fisica della materia, sarà di norma di contenuto teorico. Almeno uno degli insegnamenti a scelta dell'indirizzo teorico generale sarà di norma di contenuto sperimentale. La scelta potrà avvenire da appositi elenchi predisposti, di anno in anno, dal consiglio di corso di laurea.

12. I due corsi semestrali a scelta dello studente non possono essere sostituiti da un solo corso annuale; con l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea, uno dei corsi annuali a scelta dello studente può essere sostituito da due insegnamenti semestrali.

13. Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti siano da considerarsi semestrali ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

14. Uno degli insegnamenti 13) o 14) può essere seguito nel quarto anno. In tale caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di seguire nel terzo anno uno degli insegnamenti a scelta.

Propedeuticità e sbarramenti.

15. Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

16. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

17. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

18. I corsi di esperimentazioni di fisica I, II e III, sono tra loro soggetti a propedeuticità naturale e propedeutici ai laboratori specifici. La proficua partecipazione alle esperienze e condizione indispensabile per l'ammissione alla frequenza del corso successivo.

19. Il consiglio di corso di laurea si riserva di regolare le modalità di accertamento ed attestazione di frequenza di tutti i laboratori (esperimentazioni di fisica I, II, III e laboratori d'indirizzo) in conformità alla normativa già in vigore.

20. Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire ulteriori propedeuticità.

Esame di laurea.

21. Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

22. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

23. Sono insegnamenti a scelta:

Gruppo A01:

algebra;
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
teoria dei gruppi;
topologia.

Gruppo A02:

analisi funzionale;
analisi non lineare;
analisi superiore;
calcolo delle probabilità;
equazioni differenziali;
istituzione di analisi superiore;
metodi matematici e statistici;
metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria delle funzioni.

Gruppo A03:

biomatematica;
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica superiore;
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
teorie relativistiche.

Gruppo A04:

analisi numerica;
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica computazionale.

Gruppo B01:

acquisizione ed analisi di dati della fisica;
acustica;
archeometria;
complementi di fisica;
didattica dell'astronomia;
didattica della fisica;
elettromagnetismo;
fisica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica medica;
fisica sanitaria;
fisica sperimentale;
fisica superiore;
fondamenti della fisica;
laboratorio di fisica sanitaria;
laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecnologie fisiche;
metodi di osservazione e misura;
metodi fisici della biologia;
metodologie della fisica;
metodologie fisiche per i beni culturali;

metrologia;
ottica;
ottica elettronica;
preparazione di esperienze didattiche;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioprotezione;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
strumentazioni fisiche;
tecniche fisiche per diagnostica biomedica;
termodinamica.

Gruppo B02:
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici,
fisica dei sistemi non lineari;
fisica numerica,
fisica teorica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
metodi computazionali della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi probabilistici della fisica;
onde elettromagnetiche;
relatività;
tecniche di calcolo della fisica teorica;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravitazione;
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie quantistiche.

Gruppo B03
biomateriali;
elettronica quantistica;
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
fisica atomica;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi,
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei semiconduttori;
fisica delle basse temperature;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
laboratorio di fisica della materia;
ottica quantistica;
proprietà elettromagnetiche della materia;
spettroscopia;
superconduttività;
teoria quantistica della materia.

Gruppo B04·
astrofisica nucleare e subnucleare;
fisica degli acceleratori;
fisica dei neutroni;
fisica dei reattori;
fisica delle particelle elementari;
fisica nucleare;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare;
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
misure nucleari;
radioattività;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
teoria della struttura nucleare;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria delle forze nucleari.

Gruppo B05·
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia nautica;
cosmologia;
fisica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica del mezzo interstellare;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica stellare;
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale;
meccanica celeste;
plasmi astrofisici;

radioastronomia;
spettroscopia astronomica;
tecniche astrofisiche;
tecniche spaziali.

Gruppo C01:
chimica analitica;
chimica analitica degli inquinanti;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi.

Gruppo C02:
chimica fisica;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica organica;
chimica teorica;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
fotochimica;
laboratorio di chimica fisica;
spettroscopia molecolare;
termodinamica chimica.

Gruppo C03:
chimica metallorganica.

Gruppo C05:
chimica dei composti organometallici;
chimica organica;
chimica organica applicata;
chimica organica fisica.

Gruppo C11:
chimica dell'ambiente;
chimica dell'atmosfera;
chimica dell'inquinamento;
chimica fisica ambientale.

Gruppo D01:
geodinamica;
geologia;
geologia marina;
paleoclimatologia;
sedimentologia.

Gruppo D02:
climatologia;
glaciologia;
idrogeologia.

Gruppo D03:
conservazione dei monumenti lapidei;
geochimica.

Gruppo D04:
climatologia e meteorologia;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;
fisica della terra fluida;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geodesia;
geofisica;
geofisica marina;
geomagnetismo;
laboratorio di fisica dell'ambiente;
laboratorio di geofisica;
laboratorio di strumentazione oceanografica;
meteorologia;
misure oceanografiche;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
sismologia;
telerilevamento dell'atmosfera;
tettonofisica.

Gruppo E02:
biologia generale.

Gruppo E03:
ecologia marina;
fondamenti di valutazione di impatto ambientale
oceanografia biologica.

Gruppo E04:
biologia molecolare;
fisiologia generale;
macromolecole biologiche.

Gruppo E10:
biofisica;
biofisica applicata;
fisica delle macromolecole;
laboratorio di biofisica;
tecnologie biomediche.

Gruppo I02:
dinamica del volo spaziale.

Gruppo I03:
aerodinamica;
fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
fluidodinamica;
fluidodinamica ambientale;

fluidodinamica dei sistemi naturali;
fluidodinamica sperimentale;
termofluidodinamica.

Gruppo I17:
circuiti digitali;
teoria delle reti elettriche.

Gruppo K01:
dispositivi elettronici;
elettronica;
elettronica applicata;
elettronica dei sistemi digitali;
laboratorio di elettronica;
microelettronica;
optoelettronica;
sensori e rivelatori;
strumentazione e misure elettroniche;
tecnologie e materiali per l'elettronica;
teoria dei circuiti elettronici.

Gruppo K03:
elaborazione numerica dei segnali;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici.

Gruppo K04:
fondamento di automatica;
identificazione dei modelli e analisi dei dati;
teoria dei sistemi.

Gruppo K05:
calcolatori elettronici;
cibernetica;
fondamenti di informatica;
informatica generale;
intelligenza artificiale;
laboratorio di cibernetica;
linguaggi di programmazione;
programmazione;
reti logiche;
sistemi operativi;
teoria dell'informazione.

Gruppo K10:
elaborazione dei segnali e di informazioni di misura;
misure elettroniche;
sensori e trasduttori;
strumentazione elettronica di misura.

Gruppo M0850:
storia della scienza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 12 gennaio 1994

Il rettore: MURARO

94A4792

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 luglio 1994, n. 465** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e del volontariato».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato sostituito dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209». Il D.L. n. 209/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1994).

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 ***(a)***, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

(a) L'art. 1 del D.L. n. 350/1992 (Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero) è così formulato:

«Art. 1 *(Interventi straordinari)*. — 1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei

territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico e religioso.

2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare».

Art. 2.

Interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose ***(a)***, è rifinanziato, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. *Per l'anno 1994 il termine di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216* ***(a)***, *per l'inoltro della documentazione e della domanda, è fissato al 30 settembre.*

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216 ***(a)***, per il triennio 1994-1996, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

(a) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, dell'art. 3 (come modificato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato) e dell'art. 4 della legge n. 216/1991:

«Art. 2, comma 7. — La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 [contributi concessi ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale, a cura del Dipartimento per gli affari sociali, per sostenere iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio, *n.d.r.*] sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno».

«Art. 3. — 1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

2-bis. *Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi*».

«Art. 4. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

a) sperimentalità e concentrazione;

b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;

c) collegamento — anche nella forma della gestione congiunta con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;

g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'art. 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli soprariportati consultare direttamente il testo della legge n. 216/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991.

Art. 3.

Integrazioni alla legge 19 luglio 1991, n. 216

1. Dopo l'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216 ***(a)***, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — *1.* I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 3 ***(a)*** e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.

2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e

delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 *(a)*.».

2. All'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216 *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi.».

(a) Per il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 216/1991, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, si veda nella nota *(a)* all'art. 2.

Art. 4.

Interventi in favore del volontariato

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 *(a)*, e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i)*, della stessa legge 11 agosto 1991, n. 266 *(a)*, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1994.

2. Per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 *(a)*, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

(a) Il testo dell'art. 12 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 è il seguente:

«Art. 12 *(Osservatorio nazionale per il volontariato)* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi,

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato,

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d)* del comma 1».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 92.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 102.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 44.700 milioni per l'anno 1994 ed a lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 47.300 milioni per l'anno 1994 ed a lire 91.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4930

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 15 luglio 1994, n. **16.**

Applicazione della direttiva n. 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II/2 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Ai signori presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai signori presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai signori assessori delegati ai servizi caccia delle regioni e delle province autonome

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto

Ai signori assessori dell'agricoltura delle regioni e delle province autonome

Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciale

All'Istituto nazionale per la fauna selvatica

In data 8 giugno 1994, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva n. 94/24/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1994, con la quale è stato modificato l'allegato II/2 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Detta modifica consiste, tra l'altro, nell'includere nell'allegato II/2 anzidetto alcune specie che finora non potevano essere oggetto di prelievo venatorio negli Stati membri

In particolare, per l'Italia è stata disposta l'inclusione tra le specie cacciabili della ghiandaia (Garrulus glaudarius), della gazza (Pica pica) e della cornacchia nera (Corvus corone).

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che l'art. 18 della legge venatoria n. 157/1992 contempla già dette specie tra quella cacciabili e non occorre, pertanto, recepire il nuovo elenco comunitario secondo la procedura prevista dal comma 3 dello stesso art. 18.

E, invece, opportuno adattare alla nuova decisione comunitaria il contenuto della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1993, con cui sono state poste all'attenzione delle amministrazioni regionali competenti in materia le modalità e le condizioni per l'esercizio della facoltà di deroga di cui all'art. 9 della direttiva n. 79/409 già citata.

In tale circolare, si è specificato che alcune specie di cui all'art. 18 della legge n. 157 e richiamate nominativamente, sono prelevabili in deroga, osservando puntualmente le ragioni ed attuando le condizioni della deroga stessa per quanto attiene i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio.

Tra queste specie, sono ricomprese anche la cornacchia nera, la ghiandaia e la gazza, per le quali, a seguito della decisione comunitaria indicata in oggetto, si rende indispensabile un chiarimento.

Infatti, le specie sopra richiamate, in quanto ora ricomprese nell'allegato II/2 della direttiva n. 79/409, possono rientrare nel regime venatorio previsto dall'art. 18 della legge n. 157/1992, in particolare nei periodi consentiti dalla stessa disposizione nazionale.

Diversamente, le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992 in forza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1993, non possono essere oggetto di atti di caccia, salvo che le amministrazioni regionali non provvedano ad introdurre puntuali condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio in conformità alle direttive comunitarie.

Appare, inoltre, opportuno ricordare che la direttiva menzionata in oggetto ha escluso la specie «pittima reale» (Limosa limosa) dall'allegato II/2 più volte richiamato, al fine di proteggere globalmente la specie «chiurlottello» (Numenius tenuirostris) sulla quale sono in corso studi approfonditi: ciò per evitare di incorrere in confusione per evidenti somiglianze anche di comportamento tra le due specie indicate. In questo caso, pertanto, si rende necessario procedere alla modifica dell'elenco della specie cacciabili mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge n. 157 e nel rispetto dei termini fissati dal provvedimento comunitario.

Resta inteso, infine, che i suggerimenti forniti alle amministrazioni regionali con la circolare di questo Ministero n. 3/93 rimangono validi per le restanti specie richiamate nella circolare medesima.

Il Ministro: POLI BORTONE

94A4826

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della fondazione di religione denominata «Istituto Artigianelli S. Cuore», in Faenza

Con decreto ministeriale 3 luglio 1994, è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento di estinzione della fondazione di religione denominata «Istituto Artigianelli S. Cuore», con sede in Faenza (Ravenna), e la devoluzione del proprio patrimonio alla diocesi di Faenza Modigliana, con sede in Faenza (Ravenna).

94A4827

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'istituto di patronato e di assistenza sociale «Itaco - Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi».

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'istituto di patronato e di assistenza sociale «Itaco - Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi».

94A4829

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, sulla proposta del Ministero della difesa, è stata ripristinata, con effetto dal 21 giugno 1963, la concessione al capitano Guido Sainas, nato a Cagliari il 25 gennaio 1912, della medaglia d'argento al valor militare conferitagli con regio decreto 5 giugno 1946.

94A4828

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca delle autorizzazioni concesse al Consorzio agrario provinciale di Piacenza S.r.l. per le succursali di Gragnano, Ponte dell'Olio, Travo, Trevozzo, Piacenza-Galleana e Castell'Arquato.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994 le autorizzazioni a gestire le succursali di cui in oggetto concesse al Consorzio agrario provinciale di Piacenza S.r.l., via Mazzini, 15, sono state revocate per cessazione di attività.

94A4830

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati il Ministero della sanità ha concesso, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Si fa presente che i decreti in questione (che riguardano nuove specialità medicinali, nuove preparazioni e una nuova confezione di specialità già autorizzate, nonché modifiche di autorizzazioni già concesse) sono stati adottati in esecuzione di ordinanze del Consiglio di Stato. Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi, a conclusione dei procedimenti giurisdizionali tuttora pendenti.

Decreto n. 69/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale «DOSTINEX» (Cabergolina) compresse.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 compresse 0,5 mg,
n. A.I.C. 028988018 (in base 10) 0VNNML (in base 32),
classe c);

4 compresse 0,5 mg,
n. A.I.C. 028988020 (in base 10) 0VNNMN (in base 32),
classe c);

8 compresse 0,5 mg,
n. A.I.C. 028988032 (in base 10) 0VNNN0 (in base 32),
classe c).

Composizione: ogni compressa contiene:

cabergolina 0,5 mg; eccipienti: lattosio 75,9 mg, leucina 3,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: inibizione/soppressione della lattazione fisiologica.

Dostinex è indicato per la prevenzione della lattazione fisiologica subito dopo il parto e per la soppressione della lattazione in corso:

1) dopo il parto, quando la madre sceglie di non allattare il bambino al seno o quando l'allattamento al seno è controindicato per motivi medici collegati alla madre o al neonato;

2) dopo la nascita di un feto morto o di un aborto.

Trattamento dei disturbi dovuti a iperprolattinemia.

Dostinex è indicato per il trattamento delle disfunzioni associate a iperprolattinemia quali amenorrea, oligomenorrea, anovulazione e galattorrea. Dostinex è indicato in pazienti con adenoma ipofisario secernente prolattina (micro e macroprolattinoma), iperprolattinemia idiopatica o sindrome della sella vuota associata a iperprolattinemia, patologie fondamentali nelle manifestazioni cliniche sopra citate.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 70/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale «DINAPRES» (delapril + indapamide) nelle forme «1,25» compresse da mg 30 + mg 1,25 e «2,5» compresse da mg 30 + mg 2,5.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96, codice fiscale 00959190349.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96:

Le operazioni terminali di confezionamento (ripartizione delle compresse nelle pilloliere ed astucciamento) possono essere effettuate anche dalla Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse × mg 30 + mg 1,25;
n. A.I.C. 028967014 (in base 10) 0VN036 (in base 32);
classe: *c*);

28 compresse × mg 30 + mg 2,5;
n. A.I.C. 028967026 (in base 10) 0VN03L (in base 32);
classe: *c*);

Composizione:

Dinapres 1,25 - una compressa contiene: principi attivi: delapril mg 30, indapamide mg 1,25. Eccipienti: lattosio, idrossipropilcellulosa basso sostituita, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, giallo arancio S (E 110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Dinapres 2,5 - una compressa contiene: principi attivi: delapril mg 30, indapamide mg 2,5. Eccipienti: lattosio, idrossipropilcellulosa basso sostituita, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 71/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale «DELAPRIDE» (delapril + indapamide) nelle forme «1,25» compresse da mg 30 + mg 1,25 e «2,5» compresse da mg 30 + mg 2,5.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96:

Il confezionamento terminale (ripartizione delle compresse nelle pilloliere ed astucciamento) può essere effettuato anche dalla Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse × mg 30 + mg 1,25;
n. A.I.C. 028969018 (in base 10) 0VN21U (in base 32);
classe: *c*);

28 compresse × mg 30 + mg 2,5;
n. A.I.C. 028969020 (in base 10) 0VN21W (in base 32);
classe: *c*);

Composizione:

Delapride 1,25 - una compressa contiene: principi attivi: delapril mg 30, indapamide mg 1,25. Eccipienti: lattosio, idrossipropilcellulosa basso sostituita, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, giallo arancio S (E 110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Delapride 2,5 - una compressa contiene: principi attivi: delapril mg 30, indapamide mg 2,5. Eccipienti: lattosio, idrossipropilcellulosa basso sostituita, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 72/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinali: «CARBALOR» (loracarbef monoidrato) nelle forme: capsule × mg 200, bustine monodose × mg 200 e granulato per sospensione estemporanea 100 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: la produzione, ed i controlli della specialità medicinale, nelle forme sopraindicate, sono effettuati dalla società Eli Lilly Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Nerviano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 capsule × mg 200;
n. A.I.C. 028376010 (in base 10) 0VIYYB (in base 32);
classe: *a*), di uso ospedaliero (H);

8 bustine × mg 200 di granulato per sospensione estemporanea uso orale;
n. A.I.C. 028376022 (in base 10) 0VIYYQ (in base 32);
classe: *a*), di uso ospedaliero (H);

flacone × ml 100 di granulato per sospensione estemporanea 100 mg/5 ml;
n. A.I.C. 028376034 (in base 10) 0VIYZ2 (in base 32);
classe *a*), di uso ospedaliero (H).

Composizione:

ogni capsula × mg 200 contiene: principio attivo: loracarbef monoidrato eq. a loracarbef anidro mg 200. Eccipienti: amido fluido, olio di silicone, stearato di magnesio. Composizione della capsula: indigotina E-132, ossido di ferro rosso E-172, ossido di ferro nero E-172, biossido di titanio E-171, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina monodose × mg 200 contiene: principio attivo: loracarbef monoidrato eq. a loracarbef anidro mg 200. Eccipienti: cellulosa microcristallina con sodio carbossimetilcellulosa, gomma polisaccaride, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, eritrosina lacca dispersa, emulsione antischiuma, aroma di fragola, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

granulato per sospensione estemporanea 100 mg/5 ml.
5 ml di sospensione contengono: principio attivo: loracarbef monoidrato eq. a loracarbef anidro mg 100. Eccipienti: cellulosa microcristallina con sodio carbossimetilcellulosa, gomma polisaccaride, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, eritrosina lacca dispersa, emulsione antischiuma, aroma di fragola, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il loracarbef è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni:

otite media;

bronchite acuta e riacutizzazione di bronchite cronica;

sinusite;

faringite e tonsillite;

infezioni non complicate del tratto urinario basso;

pielonefrite non complicata;

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 73/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «EUVITOL LABBRA» (retinolo palmitato) stick da g 2,5 (nuova confezione di farmaco di automedicazione già autorizzato).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore: Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l. nello stabilimento sito in Schio (Vicenza).

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 57/1993:

stick da g 2,5;
n. A.I.C. 002222038 (in base 10) 023TYQ (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: 100 g contengono: retinolo palmitato soluzione concentrata 3 g (corrispondente a 3.000.000 U.I. di vitamina A). Eccipienti: olio di ricino, cera carnauba, gliceridi semisintetici solidi, cera d'api, 2-etilesil-p-metossi-cinnamato, d,l-alfa-tocoferil acetato, butilidrossianisolo, ammonio glicirizzinato, aroma vaniglia, cera microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Euvitol labbra tende a normalizzare la struttura e le funzionalità generali della cute e della mucosa delle labbra, particolarmente in caso di screpolatura e secchezza conseguenti all'azione di vari agenti atmosferici (es. prolungata esposizione a sole, freddo, vento).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 74/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «BECLO-JET» (beclometasone dipropionato) - aerosol dosato (da µg 250 e da µg 50 per erogazione).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: Società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250» bomboletta aerosol dosato per 200 erogazioni (250 µg di p.a. per erogazione) con annesso erogatore-distanziatore;
n. A.I.C. 028825014 (in base 10) 0VHPFQ (in base 32);
classe: *a*) al prezzo di L. 21.200, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994;

«50» bomboletta aerosol dosato per 200 erogazioni (50 µg di p.a. per erogazione) con annesso erogatore-distanziatore;
n. A.I.C. 028825026 (in base 10) 0VHPG2 (in base 32);
classe: *a*), al prezzo di L. 10.850, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994.

Composizione:

una bomboletta (250 µg per erogazione) contiene: beclometasone dipropionato mg 50. Eccipienti: sorbitan trioleato, tricoloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Uno spruzzo-dose eroga 250 µg di beclometasone dipropionato. Ogni bomboletta è sufficiente per 200 erogazioni;

una bomboletta (50 µg per erogazione) contiene: beclometasone dipropionato mg 10. Eccipienti: Sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Uno spruzzo-dose eroga 50 µg di Beclometasone dipropionato. Ogni bomboletta è sufficiente per 200 erogazioni.

una bomboletta (50 ug per erogazione) contiene: Beclometasone dipropionato mg 10. Eccipienti: Sorbitan trioleato, Tricloromonofluorometano, Diclorodifluorometano nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Uno spruzzo-dose eroga 50 ug di Beclometasone dipropionato. Ogni bomboletta è sufficiente per 200 erogazioni.

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 75/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «DINABAC» (diritromicina), nella forma compresse × mg 250.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

8 compresse × mg 250;
n. A.I.C. 028421016 (in base 10) 0V3BWS (in base 32);
classe: *a*), di uso ospedaliero (H).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: diritromicina mg 250. Eccipienti: magnesio carbonato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, idrossipropilcellulosa, sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polietilen glicole, propilen glicole, alcool benzilico, acido metracrilico copolimero, mescela colorante bianca, trietile citrato, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Indicazioni terapeutiche: la diritromicina è risultata efficace per il trattamento delle seguenti infezioni da germi sensibili:

faringite e tonsillite;

bronchite acuta e riacutizzazione di bronchite cronica;

polmonite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni odontostomatologiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 76/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «BUTO-JET» (Salbutamolo) - aerosol dosato.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

bomboletta aerosol dosato per 200 erogazioni (100 µg di p.a. per erogazione) con annesso erogatore - distanziatore;
n. A.I.C. 028880019 (in base 10) 0VKC4M (in base 32);
classe: *a*), al prezzo di L. 8.150, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994.

Composizione: una bomboletta contiene: salbutamolo mg 20. Eccipienti: lecitina di soja, Sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Uno spruzzo-dose eroga 100 µg di salbutamolo. Ogni bomboletta è sufficiete per 200 erogazioni.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e delle broncopatie ostruttive con componente asmatica

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 27 luglio 1994

Decreto n 77/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale «CCF JET» e della preparazione «CC JET» aerosol dosato,

Titolare A.I.C Chiesi farmaceutici S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993

«CCF JET» bomboletta aerosol dosato per 200 erogazioni (250 mcg di beclometasone diproprionato + 100 mcg di salbutamolo per erogazione) con annesso erogatore - distanziatore;
n A.I.C. 028801013 (in base 10) 0VGXZP (in base 32);
classe *b*), al prezzo di L. 21.200, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994.

«CC JET» bomboletta aerosol dosato per 200 erogazioni (50 mcg di beclometasone diproprionato + 100 mcg di salbutamolo per erogazione) con annesso erogatore - distanziatore;
n A.I.C 028801025 (in base 10) 0VGX01 (in base 32);
classe *b*), al prezzo di L. 11 050, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994.

Composizione.

una bomboletta CCF JET contiene: beclometasone dipropionato mg 50, salbutamolo mg 20. Eccipienti. lecitina di soja, sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano Uno spruzzo-dose eroga 250 mcg di beclometasone diproprionato e 100 mcg di salbutamolo. Ogni bomboletta è sufficiente per 200 erogazioni;

una bomboletta CC JET contiene: beclometasone diproprionato mg 10, salbutamolo mg 20. Eccipienti: lecitina di soja, sorbitan trioleato, tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano. Uno spruzzo-dose eroga 50 mcg di beclometasone diproprionato e 100 mcg di salbutamolo Ogni bomboletta è sufficiente per 200 erogazioni.

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. 27 luglio 1994.

Decreto n. 78/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «HAVRIX» (vaccino inattivato antiepatite A nelle forme IM siringhe preriempite e flaconi adulti bambini.

Titolare A.I.C : SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore la società estera SmithKline Beecham Biologicals S A nello stabilimento sito in Rixensart (Belgio).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

im 1 siringa preriempita 1 ml;
n. A.I.C. 028725012 (in base 10) 0VDMSN (in base 32);
classe: *c*);

im 2 siringhe preriempite 1 ml;
n. A.I.C. 028725024 (in base 10) 0VDMT0 (in base 32);
classe: *c*);

im 1 flacone 1 ml;
n. A.I.C 028725036 (in base 10) 0VDMTD (in base 32),
classe *c*),

im 2 flaconi 1 ml,
n A.I.C 028725048 (in base 10) 0VDMTS (in base 32),
classe. *c*),

im 1 siringa preriempita 0,5 ml,
n. A.I.C 028725051 (in base 10) 0VDMTV (in base 32),
classe *c*),

im 2 siringhe preriempite 0,5 ml;
n A.I.C 028725063 (in base 10) 0VDMV7 (in base 32),
classe *c*),

im 1 flacone 0,5 ml,
n. A.I.C. 028725075 (in base 10) 0VDMUM (in base 32),
classe *c*);

im 2 flaconi 0,5 ml,
n. A.I.C 028725087 (in base 10) 0VDMUZ (in base 32),
classe. *c*)

Composizione.

1 siringa preriempita da 1 ml contenente sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare: alluminio idrossido 0,95 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,5 mg/dose), 2-fenossietanolo 5,00 mg, polisorbato 20 0,05 mg, aminoacidi 3,00 mg, sodio fosfato bibasico 1,15 mg, potassio fosfato monobasico 0,20 mg, sodio cloruro 9,00 mg, potassio cloruro 0,23 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a 1 ml,

2 siringhe preriempite da 1 ml contenenti sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare: alluminio idrossido 0,95 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,5 mg/dose), 2-fenossietanolo 5,00 mg, polisorbato 20 0,05 mg, aminoacidi 3,00 mg, sodio fosfato bibasico 1,15 mg, potassio fosfato monobasico 0,20 mg, sodio cloruro 9,00 mg, potassio cloruro 0,23 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

1 flacone da 1 ml contenente sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare alluminio idrossido 0,95 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,5 mg/dose), 2-fenossietanolo 5,00 mg, polisorbato 20 0,05 mg, aminoacidi 3,00 mg, sodio fosfato bibasico 1,15 mg, potassio fosfato monobasico 0,20 mg, sodio cloruro 9,00 mg, potassio cloruro 0,23 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a 1 ml,

2 flaconi da 1 ml contenenti sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare: alluminio idrossido 0,95 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,5 mg/dose), 2-fenossietanolo 5,00 mg, polisorbato 20 0,05 mg, aminoacidi 3,00 mg, sodio fosfato bibasico 1,15 mg, potassio fosfato monobasico 0,20 mg, sodio cloruro 9,00 mg, potassio cloruro 0,23 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a 1 ml,

1 siringa preriempita da 0,5 ml contenente sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare alluminio idrossido 0,475 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,25 mg/dose), 2-fenossietanolo 2,500 mg, polisorbato 20 0,025 mg, aminoacidi 1,500 mg, sodio fosfato bibasico 0,575 mg, potassio fosfato monobasico 0,100 mg, sodio cloruro 4,500 mg, potassio cloruro 0,120 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a 0,5 ml;

2 siringhe preriempite da 0,5 ml contenenti sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare: alluminio idrossido 0,475 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,25 mg/dose), 2-fenossietanolo 2,500 mg, polisorbato 20 0,025 mg, aminoacidi 1,500 mg, sodio fosfato bibasico 0,575 mg, potassio fosfato monobasico 0,100 mg, sodio cloruro 4,500 mg, potassio cloruro 0,120 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b. a 0,5 ml,

1 flacone da 0,5 ml contenente sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare alluminio idrossido 0,475 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,25 mg/dose), 2-fenossietanolo 2.500 mg, polisorbato 20 0,025 mg, aminoacidi 1,500 mg, sodio fosfato bibasico 0,575 mg, potassio fosfato monobasico 0,100 mg, sodio cloruro 4,500 mg, potassio cloruro 0,120 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml,

2 flaconi 0,5 ml contenenti sospensione di vaccino sterile per uso iniettabile intramuscolare alluminio idrossido 0,475 mg (espresso come Al_2O_3 equivalente a Al^{+++} 0,25 mg/dose), 2-fenossietanolo 2,500 mg, polisorbato 20 0,025 mg, aminoacidi 1,500 mg, sodio fosfato bibasico 0,575 mg, potassio fosfato monobasico 0,100 mg, sodio cloruro 4,500 mg, potassio cloruro 0,120 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a 0,5 ml,

Indicazioni terapeutiche

Havrix è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione sostenuta da virus dell'epatite A di tutti i soggetti suscettibili alla malattia

Il vaccino non protegge da infezioni causate da virus dell'epatite B, C, E o da altri agenti infettivi patogeni per il fegato.

Havrix è particolarmente indicato:

ai soggetti che vivono in aree a bassa o intermedia endemia il cui rischio di contagio aumenta in caso di:

viaggiatori i cui itinerari comprendono aree quali Africa, Asia, Medio Oriente, Sud e Centro America e Bacino del Mediterraneo, note per l'alta frequenza di casi di epatite A;

militari che per motivi professionali possono viaggiare e lavorare in aree ad alta endemicità o in zone le cui condizioni igieniche carenti possono aumentare notevolmente il rischio di infezione;

personale sanitario in genere e particolarmente gli addetti ai reparti di pediatria e gastroenterologia che possono più frequentemente venire a contatto con il virus dell'epatite A Sempre per motivi di espansione occupazionale è raccomandata la vaccinazione a.

personale addetto alla manipolazione degli alimenti,
personale addetto alle acque di fognatura,
soggetti omosessuali,
soggetti che abusano di droghe iniettabili,
soggetti con numerosi partners sessuali;
soggetti che vivono a contatto con persone infette,
soggetti appartenenti a gruppi o popolazioni con alta incidenza di epatite A;

ai soggetti che vivono in aree ad altra endemia di epatite A quali Africa, Asia, Bacino del Mediterraneo, Medio Oriente e Centro-Sud America

Calssificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Altre condizioni prima della sua distribuzione la specialità medicinale deve essere sottoposta a controllo di Stato, partita per partita

Decorrenza di efficacia del decreto. 27 luglio 1994

Decreto n 79/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale. «HEALON GV» (ialuronato di sodio) iniettabile per via endoculare (nuova preparazione di specialità medicinale già autorizzata)

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB di Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via A Volta, 16, codice fiscale 07089990159

Produttore titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia),

Confezioni autorizzate, numeri A I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993.

siringa preriempita pronta per l'uso da 0,55 ml,
n A I.C. 026505065 (in base 10) 0T8VV9 (in base 32),
classe *a*), di uso ospedaliero (H),

siringa preriempita pronta per l'uso da 0,85 ml,
n A.I.C 026505077 (in base 10) 0T8VVP (in base 32),
classe *a*), di uso ospedaliero (H)

Composizione 1 ml di soluzione contiene principio attivo ialuronato di sodio 5000 mg 14. Eccipienti. sodio cloruro, sodio fosfato bibasico bidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato e acqua per preparazioni iniettabili, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Indicazioni terapeutiche HEALON GV è una sostanza viscoelastica indicata nella chirurgia del segmento anteriore dell'occhio

Classificazione ai fini della fornitura medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, case di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici (art. 9 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 27 luglio 1994.

Decreto n 80/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale «KYTRIL» (Granisetron) compresse rivestite mg 1 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata);

Titolare A.I.C.. Smithkline Beecham Farmaceutici S p.a con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151;

Produttore: produzione, confezionamento e controllo Smithkline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley - Inghilterra;

Confezionamento: società titolare dell'A.I.C nello stabilimento consortile sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Confezione autorizzata, numeri di A I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse rivestite mg 1;
n A.I.C. 028093021 (in base 10) 0UTBLX (in base 32);
classe *a*), con applicazione della nota 57 di cui al provv. CUF 18 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994) e al prezzo di L 231 900, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Granisetron cloridrato corrispondente a granisetron base mg 1; eccipienti: lattosio monoidrato, idrossipropilmetilcellulosa, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, magnesio stearato; titanio biossido, polietilenglicole 400, polisorbato 80.

Indicazioni terapeutiche prevenzione e trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotti da terapia citostatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 27 luglio 1994

Decreto n 81/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «HEALON Yellow» (ialuronato di sodio) soluzione iniettabile per via endoculare (nuova preparazione di specialità medicinale già autorizzata);

Titolare A I.C.: Kabi Pharmacia AB di Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via A. Volta, 16, codice fiscale 07089990159;

Produttore. titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

siringa preriempita pronta per l'uso da 0,55 ml,
n. A.I.C. 026505040 (in base 10) 0T8VUJ (in base 32),
classe: *a*) di uso ospedaliero (H);

siringa preriempita pronta per l'uso da 0,85 ml,
n A.I C. 026505053 (in base 10) 0T8VUX (in base 32),
classe: *a*) di uso ospedaliero (H),

Composizione. 1 ml di soluzione contiene

principio attivo. ialuronato di sodio mg 10. Eccipienti fluoresceina sodica, sodio cloruro, sodio fosfato bibasico bidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato e acqua per preparazioni iniettabili, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti,

Indicazioni terapeutiche. Healon[R] Yellow è indicato quale presidio nella chirurgia oculare estrazione della cataratta (intra- ed extracapsulare), impianto di lenti intraoculari, trapianto della cornea, trabecolectomia e nella chirurgia della retina.

La colorazione gialla facilita l'identificazione e la localizzazione della soluzione durante l'intervento chirurgico e durante la sua iniezione e rimozione

Negli interventi chirurgici del segmento anteriore dell'occhio, l'iniezione di Healon[R] Yellow serve a mantenere ampia la camera anteriore durante l'intervento permettendo le necessarie manipolazioni con limitati traumi all'endotelio corneale e agli altri tessuti circostanti Inoltre la sua viscoelasticità aiuta a spingere indietro il corpo vitreo ed a prevenire l'appiattimento post-operatorio della camera anteriore

Nella chirurgia del segmento posteriore, Healon® Yellow serve per separare accuratamente, muovere e trattenere i tessuti.

Healon® Yellow mantiene un campo di visione limpida facilitando di conseguenza le ispezioni intra- e post-operatorie della retina ed il controllo della fotocoagulazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, case di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 82/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «ZAVEDOS» (idarubicina) nelle forme: capsule da mg 5, da mg 10 e da mg 25 (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata);

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Nerviano (Milano);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1) 1 capsula da mg 5;
n. A.I.C. 027441031 (in base 10) 0U5FW7 (in base 32);
classe: *a*; di uso ospedaliero (H);

2) 1 capsula da mg 10;
n. A.I.C. 027441043 (in base 10) 0U5FWM (in base 32);
classe: *a*; di uso ospedaliero (H);

3) 1 capsula da mg 25;
n. A.I.C. 027441056 (in base 10) 0U5FX0 (in base 32);
classe: *a*; di uso ospedaliero (H);

Composizione:

ogni capsula da 5 mg contiene: idarubicina HCl 5 mg. Eccipienti: cellulosa microcristallina 93 mg, gliceride palmito-stearato 2 mg. Costituenti della capsula: gelatina 38,22 mg, eritrosina (E127) 0,039 mg, biossido di titanio (E171) 0,39 mg, ossido di ferro giallo (E172) 0,351 mg;

ogni capsula da 10 mg contiene: idarubicina HCl 10 mg. Eccipienti: cellulosa microcristallina 88 mg, gliceride palmito-stearato 2 mg. Costituenti della capsula: gelatina 38,22 mg, biossido di titanio (E171) 0,546 mg, ossido di ferro rosso (E172) 0,234 mg;

ogni capsula da 25 mg contiene: idarubicina HCl 25 mg. Eccipienti: cellulosa microcristallina 122 mg, gliceride palmito-stearato 3 mg. Costituenti della capsula: gelatina 60,76 mg, eritrosina (E127) 0,0248 mg, biossido di titanio (E171) 0,992 mg, ossido di ferro giallo (E172) 0,2232 mg;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della leucemia acuta non linfoblastica (ANLL) dell'adulto in I linea e/o in pazienti recidivati o refrattari a precedenti trattamenti, quando non è possibile la somministrazione per via endovenosa.

Zavedos capsule può essere usato in associazione con altri farmaci citotossici in regimi polichemioterapici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

Decreto n. 83/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «MIACALCIC» (calcitonina sintetica di salmone), nella forma «Spray nasale», nella confezione flaconcino contenente 2 ml di soluzione per somministrazione endonasale pari a 14 spruzzi-dose da U.I. 50 per spruzzo;

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5, codice fiscale 00404510588;

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione flaconcino da ml 2 di soluzione spray erogabile 14 spruzzi-dose da U.I. 50 per spruzzo è ora autorizzata la confezione: flaconcino da ml 1,6 di soluzione per somministrazione endonasale erogabile 12 spruzzi-dose da 100 U.I. per spruzzo;

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino spray nasale × ml 1,6 erogabile 12 spruzzi-dose da U.I. 100 per spruzzo;
n. A.I.C. 026792147 (in base 10) 0TKN6M (in base 32);
classe: *c*.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal: 1° febbraio 1995.

Decreto n. 84/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «CALCITONINA SANDOZ» (calcitonina sintetica di salmone), nella forma «Spray», nella confezione flaconcino contenente 2 ml di soluzione per somministrazione endonasale pari a 14 spruzzi-dose da U.I. 50 per spruzzo;

Titolare A.I.C.: Sandoz Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153;

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione flaconcino da ml 2 di soluzione spray erogabile 14 spruzzi-dose da U.I. 50 per spruzzo è ora autorizzata la confezione: flaconcino da ml 1,6 di soluzione per somministrazione endonasale erogabile 12 spruzzi-dose da 100 U.I. per spruzzo;

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flaconcino spray nasale × ml 1,6 erogabile 12 spruzzi-dose × U.I. 100 per spruzzo;
n. A.I.C. 023704164 (in base 10) 0QMDM4 (in base 32);
classe: *c*.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1995.

Decreto n. 85/1994 del 25 luglio 1994

Specialità medicinale: «CLAVULIN», nella forma e confezione: 12 compresse solubili da 625 mg;

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156;

Modifiche apportate:

Forma farmaceutica, in sostituzione della forma «compresse solubili da 625 mg» è ora autorizzata la forma «bustine solubili da 1 g»;

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni bustina contiene: amoxicillina triidrato 1004,5 mg (equivalente ad amoxicillina 875 mg), potassio clavulanato 148,9 mg (equivalente ad acido clavulanico 125 mg). Eccipienti: silice precipitata, gomma xantano, aroma limone, aroma pesca, aroma fragola, saccarosio, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Produttore: Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano);

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 bustine solubili da 1 g;
n. A.I.C. 026138103 (in base 10) 0SXPHR (in base 32);
classe: *a*), al prezzo di L. 24.300, fatti salvi gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: Clavulin è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle:

infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee;

infezioni delle vie uro-genitali;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni ginecologiche;

infezioni enteriche e delle vie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Decreto n. 86/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «EFEXOR» (Venlafaxina) compresse da mg 25, mg 37.5, mg 50 e mg 75;

Titolare A.I.C.: John Wyeth e Brother Ltd - Taplov - UK rappresentata in Italia da Wyeth S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90, codice fiscale 00150450591;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in New Lane - Havant - Hampshire - UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse mg 25;
n. A.I.C. 028831016 (in base 10) 0VHV98 (in base 32);
classe: c,

28 compresse mg 37.5;
n. A.I.C. 028831028 (in base 10) 0VHV9N (in base 32),
classe: c;

14 compresse mg 50;
n. A.I.C. 028831030 (in base 10) 0VHV9Q (in base 32);
classe: c;

14 compresse mg 75;
n. A.I.C. 028831042 (in base 10) 0VHVB2 (in base 32);
classe: c.

Composizione:

ogni compressa da mg 25 contiene: venlafaxina cloridrato 28,28 mg (pari a 25 mg di venlafaxina base). Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio, amido glicolato, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone;

ogni compressa da mg 37,5 contiene: venlafaxina cloridrato 42,42 mg (pari a 37,5 mg di venlafaxina base). Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio amido glicolato, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone;

ogni compressa da mg 50 contiene: venlafaxina cloridrato 56,56 mg (pari a 50 mg di venlafaxina base). Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio, amido glicolato, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone;

ogni compressa da mg 75 contiene: venlafaxina cloridrato 84,84 mg (pari a 75 mg di venlafaxina base). Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, sodio, amido glicolato, magnesio stearato, ossido di ferro giallo, ossido di ferro marrone.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnata da ansia, sia nei pazienti ospedalizzati che ambulatoriali;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 luglio 1994.

94A4904

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Canciani con testamento pubblico registrato per atto dott.ssa Testa Francesca, notaio in Milano, numero di repertorio 70694, consistente nella somma di L. 125.131.451.

94A4798

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 luglio 1994

Dollaro USA	1584,74
ECU	1908,66
Marco tedesco	997,45
Franco francese	291,85
Lira sterlina	2417,84
Fiorino olandese	889,15
Franco belga	48,459
Peseta spagnola	12,124
Corona danese	253,99
Lira irlandese	2389,95
Dracma greca	6,600
Escudo portoghese	9,761
Dollaro canadese	1148,36
Yen giapponese	16,138
Franco svizzero	1173,45
Scellino austriaco	141,76
Corona norvegese	228,91
Corona svedese	203,89
Marco finlandese	302,95
Dollaro australiano	1177,78

94A4909

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Xitta.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 giugno 1994, ha nominato il rag. Enrico Corsi commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Xitta - Trapani, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Xitta (Trapani), in amministrazione straordinaria, in affiancamento al dott. Mario Gulì, già commissario della stessa banca nominato in data 28 ottobre 1993.

94A4831

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Apricena.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 27 giugno 1994, ha nominato il rag. Luciano Brizzi commissario straordinario e i signori prof. avv. Giuseppe Bozzi, dott. Marco Gallone e dott. Gaetano Loreni componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia), in amministrazione straordinaria.

94A4832

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

scienza della finanze e diritto finanziario;

diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4835

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le sottoelencate facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

1) chimica farmaceutica e tossicologica II;.

2) farmaci chemioterapici;

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto civile II cattedra;

2) diritto del lavoro;

3) diritto processuale civile III cattedra.

Facoltà di ingegneria:

1) impianti e cantieri viari.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia delle tradizioni popolari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) chirurgia generale;

2) chirurgia vascolare.

Sono inoltre vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le sottoelencate facoltà intendono altresì provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

corso di laurea in scienze agrarie:

1) viabilità rurale - raggr. H 030;

2) foraggicoltura - raggr. G 021;

3) classificazione agronomica e cartografica dei suoli raggr. G 021;

4) economia e politica agraria - raggr. G 010;

corso di laurea in scienze forestali:

5) dendometria - raggr. G 024;

6) selvicoltura I - raggr. G 024;

7) patologia vegetale forestale - raggr. G 042;

8) botanica sistematica (semestrale) - raggr. E 011;

9) estimo forestale (semestrale) - raggr. G 010;

10) chimica forestale - raggr. G 051.

Facoltà di economia e commercio.

1) politica economica (gruppo economico);

2) statistica (gruppo statistico).

Facoltà di farmacia

1) chimica biologica,

2) complementi di chimica tossicologica

Facoltà di giurisprudenza

1) diritto commerciale II cattedra

Facoltà di magistero

1) psicologia dell'età evolutiva,

2) storia sociale del mondo antico

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4836

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza

diritto costituzionale

Facoltà di magistero

storia della filosofia

Facoltà di medicina e chirurgia

fisiologia umana
chirurgia speciale odontostomatologica

Facoltà di ingegneria

idrologia tecnica

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

citologia ed istologia

Facoltà di medicina veterinaria

patologia chirurgica veterinaria

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4837

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lingue e letterature straniere

linguistica generale

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4838

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di ingegneria

tecnologia meccanica

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di

professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di analisi superiore;

teoria quantistica dei campi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

glottologia;

storia dell'arte medioevale

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

matematica finanziaria I;

metodologie e determinazioni quantitative di aziende.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4907

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

statistica.

economia politica;

merceologia,

lingua inglese;

diritto commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

psicologia della percezione;

letteratura italiana

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In relazione a quanto disposto dall'art 5 della legge n 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

laboratorio di chimica,

teoria delle interazioni fondamentali,

analisi matematica,

zoologia

botanica sistematica,

zoologia dei vertebrati,

laboratorio di fisica generale,

laboratorio di chimica generale ed inorganica,

litologia e geologia,

processi ed impianti chimici I,

fisica generale II

Tutti gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In relazione a quanto disposto dall'art 5 della legge n 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

94A4908

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n 6085 del 20 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, la Società sorgente Verna S r l , con sede legale e stabilimento di produzione in Chiusi della Verna (Arezzo), è stata autorizzata ad utilizzare la nuova linea di riempimento per il PET ed a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Verna» in contenitori di PET prodotti nel proprio stabilimento partendo da preforme fornite dalle ditte

Inca International S p a , Pisticci Scalo (Matera), per i tipi di PET Lighter e Vivypak contrassegnati con il marchio II impresso sulla testa delle preforme,

Europa 92 S r l , Teramo, per i tipi di PET Caripak, contrassegnato dal marchio Fuh, e Lighter, contrassegnato dal marchio Fu,

Faba Sud S p.a., Salerno, per i tipi di PET Melinar B90, contrassegnato dal marchio I, e Lighter contrassegnato dal marchio N,

Cobbar S p a , Anagni, per i tipi di PET Caripak, contrassegnato dal marchio C, e Lighter contrassegnato dal marchio L

La suddetta autorizzazione è stata concessa per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale n 6085 del 20 giugno 1994 alla società, a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale Verna nei sopracitati contenitori, la società stessa dovrà presentare con frequenza quadrimestrale i certificati analitici indicati al punto 5) del deliberato della sopracitata delibera

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elemento di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione stessa

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5786 del 13 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, la società Terme di Chianciano, con sede in Chianciano Terme, via delle Rose 12, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua termo-minerale denominata «Sillene» da utilizzare per la produzione di cosmetici nel tipo come sgorga dalla sorgente, acqua già autorizzata con delibera di giunta regionale n. 2034 del 6 novembre 1974, per l'effettuazione delle cure balneoterapiche e fangoterapiche nello stabilimento «Sillene» posto in Chianciano Terme, piazza Marconi, 16

L'acqua minerale «Sillene», da utilizzare per la produzione di cosmetici dovrà essere confezionata, in recipienti monouso di vetro della capacità di cl 100 muniti di etichetta, sigillati con tappo metallico a corona, utilizzando periodicamente i locali dello stabilimento «Acqua Santa» ubicato in Chianciano Terme, via delle Terme

La Società Terme di Chianciano S p a dovrà comunicare annualmente al servizio ambiente della regione Toscana ed al servizio di igiene pubblica del territorio dell'U S.L competente per territorio i periodi previsti per l'imbottigliamento dell'acqua termo-minerale «Sillene»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n 5785 del 13 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge, la società Fontemura S p.a., con sede legale e stabilimento di produzione in località Alpe di Poti (Arezzo), è stata autorizzata in via definitiva a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Fontemura» in contenitori di vetro a perdere e di PET del tipo Lighter e Melinar B 90 nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata e leggermente addizionata di anidride carbonica

La società dovrà presentare con frequenza semestrale i certificati di analisi per la determinazione della migrazione globale e della migrazione dei coloranti determinati sui contenitori vuoti dei PET autorizzati tenuti a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi, con la stessa frequenza dovrà presentare i certificati di analisi effettuati per la determinazione della migrazione dei coloranti e dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dai contenitori, tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta e in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica

I risultati di tali controlli costituiscono elementi di giudizio per il mantenimento delle autorizzazioni all'utilizzo dei tipi di PET Lighter e Melinar B 90

94A4874

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, riguardante: «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1994).

Nell'allegato 1 al decreto presidenziale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 11, al punto 5, in corrispondenza della voce «attività» per commercializzazione dei concimi organici minerali e sotto la voce «NORMA», in luogo di. «legge 19 ottobre *1948*, n. 748,», leggasi: «legge 19 ottobre *1984*, n. 748,»;

alla pag. 18, al punto 55, sotto la voce «attività» dove è scritto: «55. Insediamento, trasferimento o ampliamento di attività *artigianale* non alimentare», leggasi: «55. Insediamento, trasferimento o ampliamento di attività *commerciale* non alimentare»; ed al punto 56, dove è scritto: «56. Subingresso in attività *artigianale* non alimentare con modifica dei locali», leggasi: «56. Subingresso in attività *commerciale* non alimentare con modifica dei locali».

94A4839

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO		ITALIA	ESTERO
Annuale		L. 336.000	L. 672.000
Semestrale		L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189